COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.12.2024
COM(2024) 569 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie basato sull'IVA

Indice

1. Introduzione 2

1.1. Sviluppo del sistema di risorse proprie 2

1.2. Il quadro dell'IVA fino alla riforma del 2021 3

1.3. La riforma del 2021 4

Calcoli semplificati 4

Controlli mirati 5

2. Efficacia del sistema di risorse proprie basate sull'IVA 6

2.1. Andamento delle basi delle risorse proprie provenienti dall'IVA 6

2.2. Riscossione delle entrate da risorse proprie basate sull'IVA 12

2.3. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea 15

Andamento delle riserve pendenti dal 2016 al 2022 15

Andamento delle infrazioni relative alla risorsa propria basata sull'IVA dal 2016 al 2022 17

2.4. Feedback degli Stati membri 19

2.5. Conclusioni 21

3. Andamento dell'aliquota media ponderata dal 2016 22

3.1. Andamento dell'aliquota media ponderata: 2016-2020 22

3.2. Andamento dell'aliquota media ponderata: stime per il periodo 2021-2024 24

3.3. Conclusione dell'analisi dell'aliquota media ponderata 28

4. Conclusioni 28

Allegato 29

1. Introduzione

La Commissione è stata incaricata di elaborare una relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 1º gennaio 2025. Per legge[1], la relazione deve includere "*una valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di risorse proprie basate sull'IVA, in particolare, dell'aliquota media ponderata pluriennale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento al fine di calcolare l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva sulla base di dati più recenti*".

Conformemente al compito affidato alla Commissione, la presente relazione fornisce una visione d'insieme delle modifiche apportate al sistema di risorse proprie basate sull'IVA, ne analizza l'efficacia esaminando l'andamento dei pertinenti indicatori di prestazione a seguito dell'introduzione delle modifiche e comprende una valutazione del nuovo sistema da parte degli Stati membri. Valuta inoltre l'adeguatezza del sistema in relazione alle modifiche apportate nel 2021, prestando particolare attenzione all'aliquota media ponderata pluriennale. La relazione fornisce altresì informazioni sul numero di Stati membri che applicano ancora un'aliquota media ponderata, fatte salve le riserve e le eventuali modifiche delle aliquote IVA nazionali.

1.1. Sviluppo del sistema di risorse proprie

L'IVA è un'imposta comune versata da tutti i consumatori finali nel momento in cui consumano beni o servizi nel mercato unico. L'imposta è applicata da tutti gli Stati membri come imposta sui consumi su larga scala nell'ambito di un quadro comune stabilito dalle direttive dell'UE. Questa imposta comune è una componente fondamentale del mercato unico, che è a sua volta uno dei maggiori successi dell'UE.

Il sistema di risorse proprie basate sull'IVA è stato introdotto nel 1970[2] e applicato gradualmente, in linea con la progressiva armonizzazione avvenuta tramite le direttive IVA. A seguito della sua introduzione, le entrate basate sull'IVA, unitamente ai dazi doganali e ai prelievi agricoli, hanno gradualmente sostituito i contributi finanziari degli Stati membri. Affinché il bilancio dell'UE fosse finanziato interamente da risorse proprie, le entrate basate sull'IVA sono diventate l'importo di bilanciamento per pareggiare le entrate e le uscite, tramite la definizione dell'aliquota di prelievo applicabile nell'ambito della procedura annuale di bilancio.

Nel 1988 il contributo basato sul reddito nazionale lordo (RNL) è stato introdotto come nuova risorsa propria di bilanciamento. Tale nuova risorsa propria è stata ritenuta più strettamente correlata all'attività economica nazionale, in quanto allineava maggiormente i contributi di ciascuno Stato membro alla corrispondente capacità contributiva. Nel corso degli anni la risorsa propria basata sull'RNL è diventata una parte sempre più significativa del bilancio dell'UE a

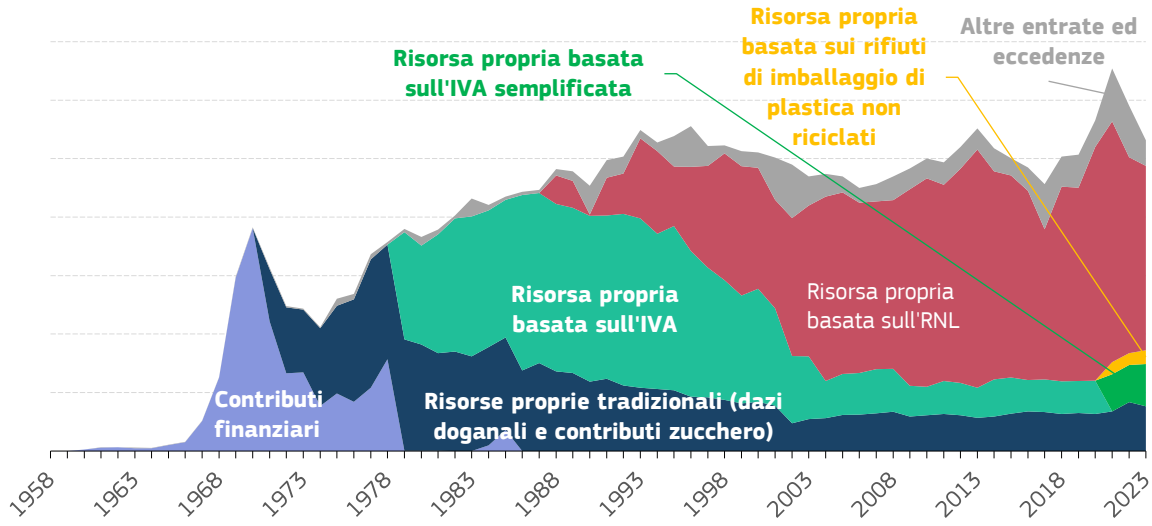
[1] Articolo 13 bis del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto, nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021.
[2] Decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, 70/243/CECA, CEE, Euratom.

fronte della riduzione progressiva dell'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA dall'1,4 % nel 1985[3] all'attuale 0,3 %[4] (grafico 1).

Il contributo delle risorse proprie basate sull'IVA è calcolato applicando un'aliquota uniforme di prelievo alle basi IVA degli Stati membri. Tali basi sono stimate applicando norme armonizzate al gettito IVA effettivo degli Stati membri e, a seguito delle eventuali rettifiche necessarie, sono poi divise per un'aliquota IVA media ponderata specifica per paese. Nel corso del tempo sono stati effettuati alcuni adeguamenti. In primo luogo, per proteggere gli Stati membri con quote di consumo più elevate nella domanda finale e ridurre gli effetti regressivi sui paesi più poveri, la base per la risorsa propria proveniente dall'IVA di ciascuno Stato membro è stata livellata al 50 % dell'RNL. In secondo luogo, alcuni Stati membri hanno beneficiato fino al 2020 di aliquote di prelievo ridotte[5].

La quota della risorsa propria basata sull'IVA è andata diminuendo nel tempo. Nel 2024 rappresenta circa il 14 % delle entrate riscosse a favore del bilancio dell'UE.

Grafico 1 – Andamento delle entrate nel periodo 1958-2023



Fonte: servizi della Commissione

1.2. Il quadro dell'IVA fino alla riforma del 2021

Fino al 2021 la risorsa propria basata sull'IVA è stata oggetto di calcoli complessi. La complessità dei calcoli era dovuta principalmente a due fattori: 1) la necessità di ottenere una base

[3] Nel 1970 l'aliquota massima di prelievo è stata fissata all'1 %. L'allargamento alla Spagna e al Portogallo ne ha determinato l'aumento fino a un massimo dell'1,4 %. La decisione 2000/597/CE, Euratom, del 29 settembre 2000, ha ridotto l'aliquota di prelievo portandola allo 0,5 %.

[4] Finanze pubbliche dell'UE, 2014.

[5] Per il periodo 2007-2013 l'aliquota di prelievo è stata dello 0,225 % per l'Austria, dello 0,14 % per la Germania e dello 0,1 % per la Svezia e i Paesi Bassi. Per il periodo 2014-2020 l'aliquota di prelievo è stata dello 0,15 % per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia. A partire dal 2021 anche tali Stati membri applicano l'aliquota uniforme di prelievo dello 0,3 %.

IVA "teorica" corrispondente a un'applicazione armonizzata delle direttive IVA; 2) la molteplicità delle aliquote IVA, che comportava il calcolo di un'aliquota media ponderata su base annua.

Per quanto riguarda il primo fattore, l'armonizzazione della base della risorsa propria proveniente dall'IVA ha richiesto numerose rettifiche e compensazioni statistiche. Le *rettifiche* hanno adeguato il gettito IVA per aspetti non legati all'IVA.

Tali rettifiche hanno rappresentato lo 0,5 % del gettito totale per il periodo 2016-2019. L'obiettivo delle *compensazioni statistiche* era di "neutralizzare" le deroghe nazionali alla direttiva IVA. Hanno rappresentato circa lo 0,5 % della base nello stesso periodo (per maggiori dettagli si vedano le tabelle 4 e 5). Un elenco di tutte le rettifiche e compensazioni figura nell'allegato 3.

Per quanto riguarda il secondo fattore, per calcolare la base della risorsa propria proveniente dall'IVA per un determinato anno civile, uno Stato membro doveva dividere il totale delle entrate nette dell'IVA riscosse nel corso di detto anno per l'aliquota alla quale l'IVA era stata riscossa in tale Stato membro nel corso dello stesso anno. Tuttavia, se in uno Stato membro erano applicate più aliquote IVA, la base armonizzata della risorsa propria proveniente dall'IVA era calcolata dividendo il totale delle entrate nette dell'IVA riscosse per l'aliquota media ponderata dell'IVA di tale paese. Tale metodologia era stata stabilita nel regolamento n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA.

1.3. La riforma del 2021

Calcoli semplificati

Per rendere il sistema meno complicato e ridurre gli oneri amministrativi per la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri, la risorsa propria basata sull'IVA è stata semplificata a partire dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

In primo luogo, la maggior parte degli adeguamenti per le deroghe e le esenzioni (*rettifiche* e *compensazioni*) è stata eliminata, facilitando i calcoli.

In secondo luogo, nell'ambito del nuovo sistema, la base della risorsa propria proveniente dall'IVA è calcolata più facilmente, dividendo il gettito IVA nazionale per l'aliquota media ponderata dell'IVA basata su un anno di riferimento fisso, invece di utilizzare un'aliquota ponderata calcolata annualmente. L'anno di riferimento per tale aliquota media ponderata (AMP) è stato fissato al 2016 ed è applicato per tutto il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Successivamente continuerà a essere utilizzato fino a quando non sarà modificato il regolamento n. 1553/89 del Consiglio.

Come nel sistema precedente, le basi IVA di ciascuno Stato membro sono quindi livellate al 50 % dell'RNL di ciascuno Stato membro, al fine di contenere la regressività della risorsa propria basata sull'IVA. Infine, a partire dal 2021, alla base IVA di ciascuno Stato membro si applica un'aliquota uniforme di prelievo dello 0,3 %.

Il gettito riscosso rimane il punto di partenza per il calcolo della base definitiva della risorsa propria proveniente dall'IVA. Occorre tenere conto di tutta l'IVA riscossa. Di conseguenza qualsiasi elemento registrato come IVA dagli Stati membri che non sia riconducibile all'IVA, come le ammende o gli interessi di mora, dovrebbe essere detratto. Gli allegati 1 e 2 riportano la scheda finanziaria che gli Stati membri devono presentare ogni anno nell'ambito del vecchio e del nuovo sistema.

Tabella 1 – Confronto tra il nuovo e il vecchio sistema di risorse proprie basate sull'IVA

	2014-2020	2021-2027	Differenze
Gettito IVA	Entrate IVA riscosse dagli Stati membri al netto dei rimborsi IVA	Entrate IVA riscosse dagli Stati membri al netto dei rimborsi IVA	Nessuna differenza
Rettifiche	Rettifiche previste dal regolamento n. 1553/89[6]	Rettifiche solo per l'ambito di applicazione territoriale[7] e per scostamenti dalla direttiva IVA	Riduzione del numero di rettifiche
Aliquota media ponderata (AMP)	Calcolata ogni anno	Si applica l'AMP congelata al valore del 2016	Niente più calcoli dell'AMP
Compensazioni	Si applicano compensazioni	Non si applicano compensazioni	Niente più compensazioni
Definizione della base IVA	Gettito IVA (± rettifiche)/AMP_N + compensazioni	Gettito IVA (± rettifiche)/AMP_{2016}	Calcolo più semplice
Livellamento	Base della risorsa propria proveniente dall'IVA non superiore al 50 % dell'RNL per ciascuno Stato membro	Base della risorsa propria proveniente dall'IVA non superiore al 50 % dell'RNL per ciascuno Stato membro	Nessuna differenza
Aliquota di prelievo	0,3 % (ad eccezione dei Paesi Bassi, della Germania e della Svezia, cui si applica lo 0,15 %)	0,3 % per tutti gli Stati membri	Niente più eccezioni

Controlli mirati

La Commissione effettua controlli sulla risorsa propria basata sull'IVA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 2021/768 del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie. I controlli sono effettuati per accertarsi che siano state eseguite correttamente le operazioni di calcolo del totale netto dell'IVA riscossa, che i dati utilizzati siano adeguati e che i calcoli effettuati per determinare l'ammontare delle risorse proprie siano corretti.

L'obiettivo generale dei controlli è garantire che ciascuno Stato membro contribuisca al bilancio dell'UE apportando l'importo corretto della risorsa propria basata sull'IVA. Nel corso dei controlli la Commissione verifica tutti gli aspetti degli estratti annui della base IVA (entrate, rettifiche delle entrate, aliquota media ponderata del 2016 (se con riserva), ecc.). I controlli mirano inoltre ad ottenere la ragionevole certezza che i sistemi e le procedure nazionali per la determinazione della base IVA siano affidabili, efficaci, accurati, esaustivi e conformi al diritto dell'Unione applicabile, sia in termini di portata e di metodo, sia in termini di qualità dei dati utilizzati.

Le modifiche introdotte dal nuovo sistema facilitano notevolmente la redazione degli estratti annui nonché la predisposizione e lo svolgimento dei controlli. Consentono inoltre agli Stati membri

[6] L'allegato 1 contiene un modello di tabella riassuntiva che illustra in dettaglio tutte le rettifiche e le compensazioni applicate nel vecchio sistema.
[7] Come descritto agli articoli 6 e 7 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA).

e alla Commissione di effettuare controlli e di darvi seguito molto più agevolmente. Le modifiche hanno anche soppresso un numero considerevole di calcoli, come mostrano le tabelle 4 e 5. Anche l'utilizzo della percentuale di aliquota media ponderata del 2016, in luogo del calcolo di una nuova aliquota ogni anno, facilita le cose.

Questi cambiamenti consentono agli Stati membri di utilizzare meno risorse per questo esercizio, vale a dire: la produzione di estratti annui da parte delle autorità nazionali, così come la fornitura di dati per i diversi calcoli spesso provenienti da altre agenzie statali e/o da altri fornitori esterni di fonti di dati. Le autorità nazionali possono ora dedicare meno tempo alla predisposizione dei controlli e alla partecipazione agli stessi.

Tale semplificazione ha inoltre ridotto il carico di lavoro della Commissione. In particolare il tempo dedicato alla predisposizione e all'esecuzione dei controlli è stato notevolmente ridotto. I controlli effettuati nell'ambito del nuovo sistema (degli anni 2021 e 2022) mirano principalmente a verificare che i sistemi istituiti dagli Stati membri per raccogliere, aggregare e comunicare il gettito IVA riscosso siano efficaci ed efficienti. Quando il nuovo sistema era ancora agli inizi, i controlli si sono tuttavia concentrati anche sull'esame, insieme agli Stati membri, delle riserve aperte degli anni precedenti relative a voci di calcolo successivamente soppresse. Dato che il numero di riserve relative al sistema precedente diminuirà gradualmente, il tempo risparmiato sui controlli nell'ambito del nuovo sistema aumenterà progressivamente. Il tempo per effettuare i controlli, escludendo il lavoro da svolgere sulle riserve del vecchio sistema, dovrebbe ridursi, passando in media da una settimana a due giorni o due e mezzo, a seconda del numero di infrazioni.

I vantaggi derivanti dalla semplificazione del 2021 sono stati apprezzati dalla Corte dei conti europea nel parere n. 11/2020[8], che conferma la prevista diminuzione dell'onere amministrativo sia per gli Stati membri che per la Commissione, senza ripercussioni significative sull'accuratezza dei contributi basati sull'IVA.

2. Efficacia del sistema di risorse proprie basate sull'IVA

Per valutare l'efficacia del sistema, la presente sezione analizza in che misura il bilancio dell'UE sia stato sufficientemente protetto e il contributo IVA debitamente riscosso. Esamina inoltre l'andamento delle basi della risorsa propria basata sull'IVA e delle sue diverse componenti al fine di valutare come la semplificazione abbia inciso sulla risorsa propria[9].

2.1. Andamento delle basi delle risorse proprie provenienti dall'IVA

Dal 2016 la base IVA ha seguito una tendenza al rialzo, tranne nel 2020[10], nonostante le modifiche introdotte dalla riforma del 2021[11]. Tale andamento è stato influenzato da diversi eventi,

[8] Parere n. 11/2020 (presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 2, TFUE) relativo alla proposta di regolamento del Consiglio (UE, Euratom) che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (documento 12771/20, fascicolo interistituzionale 2018/0133 (NLE)) (europa.eu).
[9] I dati utilizzati nella sezione 2 della relazione sono stati calcolati a marzo 2024.
[10] L'allegato 5 presenta l'andamento delle basi IVA per ciascuno Stato membro nel periodo 2016-2022.
[11] A partire dal 2021 le basi IVA sono calcolate dividendo le entrate per l'aliquota media ponderata "congelata" al valore del 2016, mentre prima si usava l'aliquota media ponderata annua effettiva.

il più importante dei quali è stata la pandemia di COVID-19 nel 2020, e da altri impatti macroeconomici come l'aumento dei prezzi nel 2021 e nel 2022 che ha inciso sui consumi e sull'IVA riscossa nell'economia (grafici 2 e 3).

Le entrate da risorse proprie basate sull'IVA hanno seguito lo stesso andamento fino al 2019, poi, in misura minore, negli anni successivi (tabella 3). Sebbene a ciò abbia contribuito l'impatto del livellamento della base della risorsa propria al 50 % dell'RNL, la ragione principale risiede nel fatto che la differenza totale tra le previsioni e le entrate della base IVA definitiva si manifesterà solo negli anni successivi a causa dello sfasamento temporale dell'esercizio di calcolo dei saldi.

Tabella 2 – Andamento delle basi aggregate delle risorse proprie provenienti dall'IVA nell'UE-27

milioni di EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
Base della risorsa propria proveniente dall'IVA	5 231 083	5 564 631	5 838 647	6 005 905	5 654 042	6 355 460	7 154 323
Tasso di crescita annuo		6,4 %	4,9 %	2,9 %	-5,9 %	12,4 %	12,6 %

Fonte: estratti IVA.

Il metodo di calcolo della base IVA è illustrato nell'allegato 1 per il vecchio sistema e nell'allegato 2 per il nuovo sistema.

* A partire dal 2021 la base si ottiene dividendo le entrate nette per l'aliquota media ponderata al valore del 2016.

Tabella 3 – Andamento delle entrate aggregate da risorse proprie provenienti dall'IVA nell'UE-27

milioni di EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate da risorse proprie basate sull'IVA	15 859	16 947	17 624	18 128	17 858	18 340	19 666
Tasso di crescita annuo		6,9 %	4,0 %	2,9 %	-1,5 %	2,7 %	7,2 %

Fonte: conti annuali della Commissione europea.

Le entrate sono calcolate applicando l'aliquota di prelievo alla base IVA dopo il livellamento. La base IVA è ulteriormente adeguata utilizzando i risultati dell'esercizio di calcolo dei saldi (sezione 2.2) per calcolare le entrate IVA. L'allegato 4 mostra inoltre un confronto tra le basi IVA degli Stati membri in cui si applica il livellamento.

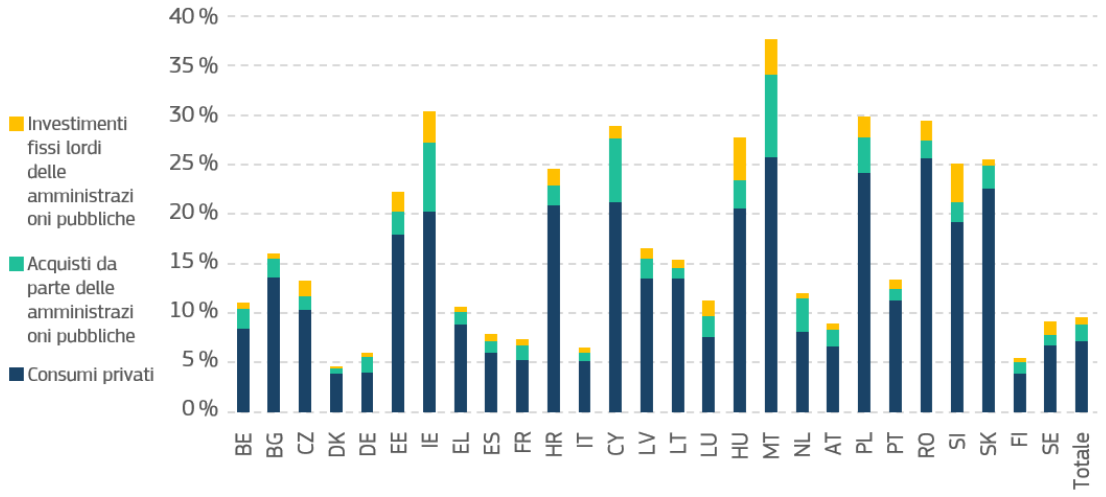
L'andamento della base IVA può essere ulteriormente analizzato esaminandone i principali fattori determinanti. Le principali categorie di spesa che costituiscono la base IVA comprendono i consumi delle famiglie, gli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche e gli investimenti fissi lordi da parte delle stesse. Nel loro insieme tali categorie rappresentano circa l'88 % della base IVA totale (2020), mentre la parte restante è costituita principalmente dalla spesa per consumi intermedi delle

imprese. Tra queste voci, i consumi delle famiglie costituiscono la categoria più significativa e rappresentano dal 60 % all'80 % delle spese soggette a IVA, a seconda dello Stato membro.

Considerando gli indicatori di contabilità nazionale a prezzi correnti come variabili proxy delle tre principali componenti della base IVA[12], **i consumi delle famiglie sono stati il principale fattore determinante della crescita della base IVA tra il 2016 e il 2022**, contribuendo in media al 74 % del suo aumento nell'UE-27 (grafico 2).

[12] Tali indicatori macroeconomici sono utilizzati anche nell'ambito della procedura annuale di previsione della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il bilancio annuale.

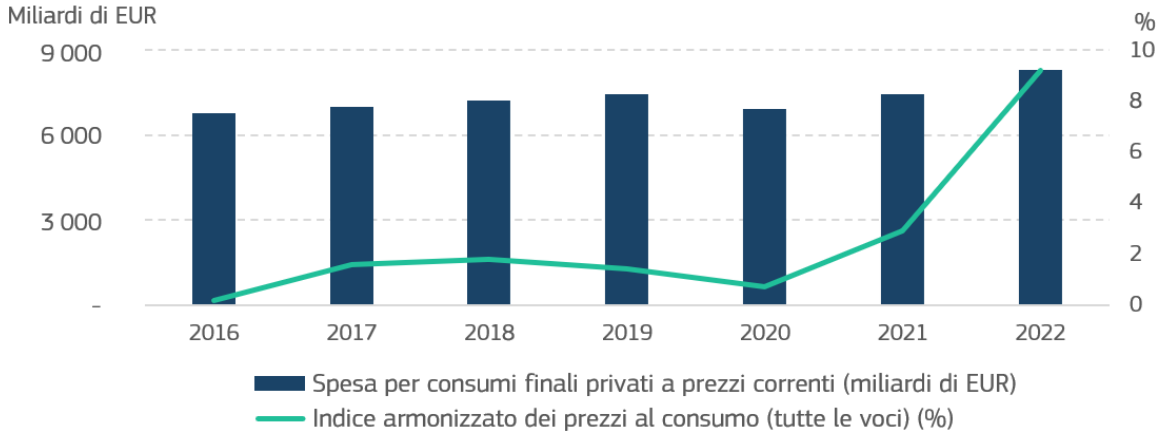
Grafico 2 – Andamento degli indicatori macroeconomici per le componenti della base IVA (dal 2016 al 2022)



Fonte: previsioni del CCRP. Calcoli della Commissione europea.

Per quanto riguarda l'andamento della spesa per consumi privati a livello dell'UE-27 (grafico 3), l'inflazione ha avuto un ruolo importante nel 2021 e nel 2022.

Grafico 3 – Andamento dell'inflazione e dei consumi privati a prezzi correnti nel periodo 2016-2022
UE-27



Fonte: previsioni d'autunno 2023 della Commissione

La semplificazione del sistema dell'IVA non ha avuto un impatto significativo sull'andamento della base IVA. Il peso di ciascuna delle principali componenti degli estratti IVA degli Stati membri è rimasto relativamente stabile, fatta eccezione per le rettifiche che sono aumentate in termini assoluti a seguito della riforma (tabella 4). L'impatto delle rettifiche che non sono più applicabili non supera lo 0,1 % delle entrate nette, mentre le compensazioni non

rappresentano più dello 0,6 % della base IVA totale (tabelle 5 e 6). Il valore assoluto delle compensazioni è aumentato nel 2019 e nel 2020 a causa delle modifiche apportate alle esenzioni dagli Stati membri; ad esempio, l'Italia ha introdotto una soglia più elevata per il regime applicabile alle piccole imprese esenti. Alcune compensazioni limitate (come quelle connesse a infrazioni della direttiva IVA) sono registrate nel nuovo sistema come rettifiche, il che spiega il leggero aumento del peso delle rettifiche nel 2021 e nel 2022.

Tabella 4 – Andamento delle principali componenti degli estratti IVA (UE-27)

UE-27	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rettifiche (milioni di EUR)	4 612	5 041	5 546	6 256	6 212	9 414	14 754
Rettifiche in percentuale delle entrate nette (%)	0,53 %	0,55 %	0,57 %	0,63 %	0,68 %	0,89 %	1,24 %
Rettifiche (milioni di EUR)	8 013	23 179	27 328	34 974	35 809		
Compensazioni in percentuale della base IVA totale (%)	0,15 %	0,42 %	0,47 %	0,58 %	0,63 %	n.p.	n.p.

Fonte: estratti IVA e calcoli della Commissione europea.

Tabella 5 – Andamento delle rettifiche in percentuale delle entrate nette*

UE-27	2016	2017	2018	2019	2020
Piccole imprese tassate (%)	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
Riduzione decrescente dell'imposta (%)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Agricoltori forfettari (%)	-0,08 %	-0,05 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,07 %
Totale rettifiche soppresse (%)	-0,10 %	-0,07 %	-0,08 %	-0,07 %	-0,08 %

Fonte: estratti IVA e calcoli della Commissione europea.
* Tali rettifiche sono state eliminate nel 2021.

Tabella 6 – Andamento delle compensazioni in percentuale della base IVA totale*

UE-27	2016	2017	2018	2019	2020
Piccole imprese esenti (%)	0,22 %	0,25 %	0,27 %	0,43 %	0,46 %
Compensazioni di cui all'allegato X parte A[13] (%)	-0,11 %	-0,11 %	-0,10 %	-0,09 %	-0,10 %
Compensazioni di cui all'allegato X, parte B[14] (%)	0,45 %	0,48 %	0,50 %	0,52 %	0,53 %
Automobili (%)	-0,29 %	-0,29 %	-0,29 %	-0,29 %	-0,29 %
Spese per automobili (%)	-0,22 %	-0,21 %	-0,19 %	-0,23 %	-0,23 %

[13] Le compensazioni di cui all'allegato X, parte A, comprendono odontotecnici, enti radiotelevisivi di servizio pubblico, fabbricati e terreni edificabili, agenzie di viaggio.
[14] Le compensazioni di cui all'allegato X, parte B, comprendono il diritto d'ingresso a manifestazioni sportive, libere professioni, telecomunicazioni pubbliche, imprese di pompe funebri e cremazione, non vedenti, commemorazioni delle vittime di guerra, istituti ospedalieri privati, erogazione di acqua pubblica, nuovi fabbricati e terreni edificabili, trasporto di passeggeri, aeromobili, navi da guerra, agenzie di viaggio (all'interno dell'UE).

Compensazioni totali (%)	0,15 %	0,42 %	0,47 %	0,58 %	0,63 %

Fonte: estratti IVA e calcoli della Commissione europea.

* Tali compensazioni sono state eliminate nel 2021.

Tabella 7 – Analisi della base IVA nel periodo 2016-2022

UE-27 milioni di EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate	868 503	917 138	959 113	992 668	913 713	1 056 431	1 182 601
Entrate nette	873 114	922 179	964 658	998 924	919 926	1 059 404	1 185 813
Aliquota media ponderata	16,72 %	16,64 %	16,60 %	16,73 %	16,37 %	16,72 %	16,72 %
Compensazioni totali	8 013	23 179	27 328	34 974	35 809	-	-
Base definitiva (non livellata)	5 231 083	5 564 631	5 838 647	6 005 905	5 654 042	6 355 460	7 154 323
Crescita annua della base definitiva		6,38 %	4,92 %	2,86 %	-5,86 %	12,40 %	12,57 %

Nota: l'aliquota media ponderata per il 2021 e il 2022 è l'aliquota media ponderata congelata al valore del 2016.
Fonte: estratti IVA.

2.2. Riscossione delle entrate da risorse proprie basate sull'IVA

Gli Stati membri versano mensilmente il contributo delle risorse proprie basate sull'IVA insieme alle altre risorse proprie. La Commissione riscuote le entrate IVA inizialmente in funzione delle basi IVA stimate e concordate dalla Commissione e dagli Stati membri nel quadro del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP/Previsioni). I contributi IVA sono calcolati e versati sulla base delle previsioni, per cui devono essere adeguati successivamente ai dati reali forniti negli estratti IVA. Gli estratti IVA possono anche comprendere modifiche delle basi IVA per i quattro anni precedenti. In caso di riserve formulate dalla Commissione o dagli Stati membri, anche i dati relativi agli anni precedenti possono essere adeguati.

La Commissione calcola per ciascuno Stato membro la differenza tra la risorsa propria basata sull'IVA prevista e gli ultimi dati forniti negli estratti (i saldi).

La Commissione informa gli Stati membri del risultato del calcolo dei saldi entro il 1º febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati presentati i dati per l'estratto, mentre gli Stati membri devono mettere a disposizione gli importi il primo giorno feriale del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato loro il calcolo dei saldi. La mancata effettuazione dei pagamenti necessari da parte degli Stati membri può comportare l'applicazione di interessi (non si applicano interessi superiori a 1 000 EUR).

Tabella 8 – Adeguamenti (saldi) IVA*

UE-27 milioni di EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldi IVA dovuti a differenze tra il primo estratto e la previsione	313	418	502	403	- 54	1 011	1 734
Saldi IVA dovuti a revisioni di estratti precedenti	87	6	23	- 1	121	97	125
Totale adeguamenti UE-27	400	424	525	402	68	1 108	1 859

Fonte: conti annuali dell'UE e calcoli della Commissione europea. L'allegato 6 illustra l'andamento degli adeguamenti IVA per ciascuno Stato membro.

* L'esercizio di calcolo dei saldi adegua annualmente i dati per l'ultimo anno disponibile e per gli anni precedenti.

Il nuovo sistema di calcolo della base delle risorse proprie non ha inciso sul processo di calcolo e di riscossione della risorsa propria basata sull'IVA e sui relativi adeguamenti (saldi). Non vi sono pagamenti in sospeso.

Il risultato degli esercizi di calcolo dei saldi per il 2021 e il 2022 è notevolmente superiore a quello degli anni precedenti e gli adeguamenti sono maggiori per la maggior parte degli Stati membri (cfr. anche l'allegato 6). L'elemento principale che ha contribuito a tali variazioni è la correzione delle previsioni delle basi IVA per il 2021 e il 2022 utilizzate per finanziare i pertinenti bilanci dell'UE, in quanto era stato sottostimato l'aumento del tasso di inflazione.

La Commissione valuta costantemente la riscossione delle entrate IVA da parte degli Stati membri e l'introduzione di misure volte ad aumentare la corretta riscossione dei fondi IVA (riquadro 1).

Riquadro 1: iniziative per migliorare la corretta riscossione dei fondi IVA negli Stati membri

La risorsa propria basata sull'IVA rappresenta circa il 2 % delle entrate IVA riscosse dagli Stati membri. Pertanto le misure volte a migliorare la riscossione delle entrate IVA vanno principalmente a vantaggio dei bilanci nazionali, ma anche in una certa misura del bilancio dell'UE.

Riscossione dell'IVA – Nona relazione sulle procedure di registrazione, riscossione e controllo dell'IVA
(articolo 12 del regolamento n. 1553/89)

Ogni cinque anni la Commissione redige una relazione sulle misure adottate e sui progressi realizzati dagli Stati membri nella riscossione dell'IVA e su eventuali miglioramenti effettuati. A seguito della valutazione fornita dalla Commissione nell'ultima relazione pubblicata nell'aprile 2022[15], la Commissione ha formulato 39 raccomandazioni per migliorare il sistema di riscossione dell'IVA degli Stati membri.

Le raccomandazioni riguardano principalmente i processi di riscossione dell'IVA degli Stati membri, vale a dire: registrazione ai fini dell'IVA e analisi dei rischi, tecnologia dell'informazione e nuove tecnologie in relazione all'IVA, dichiarazione e pagamento, riscossione dei debiti IVA, rimborsi e controlli, contabilità IVA, responsabilità e controversie. La rapida attuazione delle misure proposte migliorerà l'adeguatezza del sistema di risorse proprie provenienti dall'IVA per il bilancio dell'UE.

Ciò spiega perché, nelle conclusioni della relazione, la Commissione abbia invitato gli Stati membri a dare seguito alle sue raccomandazioni, non solo per contribuire a generare il gettito fiscale necessario per rispondere alle grandi sfide che l'UE si trova ad affrontare, ma anche per creare condizioni di parità nel mercato interno e aprire la strada a una ripresa post-pandemia più rapida e duratura.

Modifiche della legislazione in materia di IVA per quanto riguarda la riscossione carente e le frodi.

[15] eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0137.

Dal 1º luglio 2021 il mini sportello unico (*Mini One-Stop Shop* - MOSS), istituito il 1º gennaio 2015, è diventato uno sportello unico (*One-Stop Shop* - OSS)[16] che copre una gamma più ampia di prestazioni e sono state introdotte ulteriori semplificazioni. Questo sportello unico ampliato copre tre regimi speciali: il regime non UE, il regime UE e il regime di importazione.

L'ambito di applicazione del regime non UE e del regime UE esistenti è stato esteso, mentre il regime di importazione è nuovo. Detti regimi speciali consentono ai soggetti passivi di dichiarare e versare l'IVA dovuta negli Stati membri nei quali gli stessi non sono (di norma) stabiliti, grazie a un portale web nello Stato membro nel quale essi sono identificati (Stato membro di identificazione). Ciò consente ai contribuenti di risparmiare i costi di registrazione ai fini dell'IVA in più Stati membri.

Tali regimi sono ampiamente utilizzati. Nel 2022 gli Stati membri hanno riscosso complessivamente oltre 17 miliardi di EUR tramite il portale dello sportello unico ampliato per le vendite online nell'UE. Sono stati inoltre riscossi 2,5 miliardi di EUR di entrate IVA per le importazioni di beni nell'ambito del commercio elettronico. Ciò comprende le nuove entrate IVA derivanti dall'abolizione dell'esenzione dall'IVA precedentemente applicata alle importazioni di beni di modesto valore non superiore a 22 EUR e ad alto rischio di frodi[17]. Agevolando il rispetto delle norme e incoraggiando in tal modo la conformità, i regimi contribuiscono al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto l'aliquota IVA applicata è la stessa per tutti i venditori, indipendentemente dal luogo in cui hanno sede.

Nel marzo 2018 la relazione[18] presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode (relazione) ha portato a un'ulteriore importante iniziativa legislativa tesa a migliorare l'adeguatezza del sistema di riscossione dell'IVA e il rispetto della direttiva IVA.

Secondo la relazione, gli Stati membri e le parti interessate generalmente ritengono che il meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sia uno strumento efficace per contrastare le frodi in materia di IVA nei settori interessati o per prevenirle. Pertanto, con l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio e della direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, è stata prorogata l'applicazione di tali misure per un periodo limitato, fino alla prevista entrata in vigore del regime IVA definitivo.

Infine nel dicembre 2022 la Commissione ha proposto una serie di misure per modernizzare il sistema IVA dell'UE e per renderlo più efficace per le imprese e più resiliente alle frodi mediante l'adozione e la promozione della digitalizzazione[19]. Al momento della stesura della presente relazione, il pacchetto legislativo è in fase di negoziazione in sede di Consiglio.

---

[16] Il Consiglio ha adottato tali norme mediante la direttiva 2017/2455 nel dicembre 2017 e la direttiva 2019/1995 (cfr. testo consolidato: direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

[17] Fonte: direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale/Comunicato stampa del 30/6/2023 - "Due anni delle nuove norme UE sull'IVA nell'e-commerce: Cifre aggiornate sulle entrate mostrano il successo dell'attuazione".

[18] COM(2018) 118 final, dell'8.3.2018 - Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode.

[19] Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale.
Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.

Le azioni chiave proposte consentiranno agli Stati membri di riscuotere fino a 11 miliardi di EUR in più di entrate IVA all'anno. Il pacchetto legislativo mira, tra l'altro, a promuovere il passaggio alla comunicazione digitale in tempo reale basata sulla fatturazione elettronica per le imprese che operano a livello transfrontaliero nell'UE, ad aggiornare le norme in materia di IVA per il trasporto di passeggeri e le piattaforme di alloggi a breve termine nonché a introdurre una registrazione unica ai fini dell'IVA in tutta l'UE.

Secondo la valutazione d'impatto[20], si prevede che l'approccio strategico prescelto, un "approccio rafforzato" (che combina l'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale a livello dell'UE, una disposizione riguardante il fornitore presunto per tutti i settori di alloggio e di trasporto e la combinazione di una più ampia estensione dello sportello unico, di un meccanismo di inversione contabile e di un IOSS obbligatorio) avrà un impatto netto compreso tra 172 e 214 miliardi di EUR tra il 2023 e il 2032 rispetto allo scenario di base.

L'approccio rafforzato consentirà di risparmiare 50,6 miliardi di EUR tra il 2023 e il 2032: 41,4 miliardi di EUR derivanti dalle comunicazioni ai fini dell'IVA (11 miliardi di EUR dalla soppressione degli obblighi di comunicazione, 24,2 miliardi di EUR dalla riduzione dei costi di frammentazione, 4,3 miliardi di EUR dall'utilizzo di dichiarazioni IVA precompilate e 1,9 miliardi di EUR dalla fatturazione elettronica); 0,5 miliardi di EUR dalla razionalizzazione e dai chiarimenti in relazione all'economia delle piattaforme; 8,7 miliardi di EUR dall'eliminazione degli obblighi di registrazione ai fini dell'IVA.

Si prevede pertanto che il sistema dell'IVA dell'UE funzionerà meglio quando questa serie di misure sarà adottata e pienamente attuata dagli Stati membri. Di conseguenza la prevista maggiore efficacia della riscossione dell'IVA da parte degli Stati membri genererà maggiori entrate per il bilancio dell'UE.

2.3. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

Andamento delle riserve pendenti dal 2016 al 2022

Le riserve costituiscono un modo per tutelare gli interessi finanziari dell'UE fino a quando la Commissione ottiene garanzie sufficienti in materia di risorse proprie.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1553/89 del Consiglio, come modificato, stabilisce che "dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato". I punti notificati prima sono comunemente denominati riserve. Una riserva mantiene aperta qualsiasi questione in materia di metodologia o fonti di dati utilizzate in relazione a un punto sul quale non vi è accordo tra la Commissione e uno Stato membro. La Commissione può anche formulare riserve in caso di violazioni della direttiva IVA o di potenziali deviazioni dalla stessa da parte degli Stati membri. Le riserve possono essere formulate anche dagli Stati membri in caso di disaccordo con la Commissione.

[20] Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2022) 394 final.

Le riserve garantiscono agli Stati membri un certo grado di certezza giuridica e di bilancio. Se una voce di un estratto annuo è prescritta (ossia non è oggetto di alcuna riserva), non può essere modificata e non vi è alcuna incidenza finanziaria su tale voce a seguito della prescrizione.

Il numero di riserve è leggermente diminuito nel tempo (tabella 9) e dovrebbe diminuire ulteriormente poiché la maggior parte delle riserve riguarda il sistema prima del 2021. La maggior parte delle riserve riguarda voci di estratti annui che sono state soppresse nel nuovo sistema (alla fine del 2023 tale numero era pari a 30, sulle 37 riserve formulate dalla Commissione). Tali riserve saranno progressivamente trattate e sciolte. Inoltre l'introduzione del nuovo sistema dovrebbe portare ad una notevole diminuzione delle riserve nel tempo.

Alla fine del 2023 erano state formulate sette riserve relative agli anni del nuovo sistema (2021-2022). Tuttavia al momento della redazione della presente relazione non erano stati completati tutti i controlli per il 2021 e il 2022; pertanto il numero di riserve relative al nuovo sistema potrebbe aumentare leggermente[21]. Le riserve formulate nel 2021 e nel 2022 riguardano principalmente violazioni della direttiva IVA e deviazioni dalla stessa[22]. Alcune delle riserve formulate negli anni precedenti riguardano voci dell'estratto che saranno mantenute e risolte nel corso dei successivi cicli di controllo.

Tabella 9 – Numero di riserve IVA aperte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Formulate dagli Stati membri	16	15	12	10	17	17	11	13
Formulate dalla Commissione	50	53	64	61	61	71	56	37
Relative a infrazioni	15	14	16	19	19	16	17	16
Totale	81	82	92	90	97	104	84	66
Di cui relative al nuovo sistema								7

Nota: numero di riserve aperte al 31 dicembre di ogni anno (che potrebbero essere state formulate negli anni precedenti). L'allegato 7 mostra anche la ripartizione delle riserve tra gli Stati membri.

Tabella 10 – Riserve IVA pendenti da lungo tempo*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Formulate dagli Stati membri	4	6	6	7	3	2	1	1
Formulate dalla Commissione	2	6	1	4	5	3	9	7
Relative a infrazioni	3	2	3	4	6	5	4	3

[21] Sono stati controllati gli estratti del 2021 di 22 Stati membri (BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, HR, IT, CY, LV, LU, HU, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI e SE) e gli estratti del 2022 di 12 Stati membri (CZ, DK, DE, IE, HR, CY, HU, NL, AT, PL, FI e SE).

[22] La risoluzione delle riserve relative ai casi di infrazione potrebbe richiedere più tempo in quanto per alcune di esse si attende un'analisi giuridica o una sentenza da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Totale	9	14	10	15	14	10	14	11

Fonte: Commissione europea.

* Per riserva pendente da lungo tempo si intende una riserva pendente da oltre cinque esercizi contabili.

Per l'aliquota media ponderata del 2016, utilizzata a partire dagli estratti delle risorse proprie basate sull'IVA del 2021, tre Stati membri hanno formulato una o più riserve. Ciò significa che l'aliquota media ponderata è provvisoria in questa fase per tali Stati membri e diverrà definitiva solo a seguito dello scioglimento delle riserve. Gli Stati membri interessati sono la Germania, la Croazia e il Lussemburgo[23].

Andamento delle infrazioni relative alla risorsa propria basata sull'IVA dal 2016 al 2022

Il mancato rispetto della legislazione in materia di risorse proprie costituisce un'infrazione. Le procedure di infrazione riguardanti le risorse proprie basate sull'IVA sono estremamente rare e la maggior parte delle divergenze di opinione è risolta durante il ciclo di verifica che consente rettifiche e adeguamenti entro un periodo di quattro anni. Tra il 2016 e il 2022 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (riquadro 2). Finora l'introduzione del nuovo sistema non ha avuto alcun impatto sulle infrazioni. L'introduzione dell'aliquota media ponderata congelata e l'eliminazione della maggior parte delle compensazioni hanno reso molto più semplice il calcolo delle basi IVA e potenzialmente possono comportare la riduzione del numero di disaccordi con gli Stati membri.

Sebbene siano relativamente rare, le procedure di infrazione costituiscono un forte incentivo per gli Stati membri a conformarsi alla legislazione in materia di risorse proprie e sono essenziali per la credibilità del sistema delle risorse proprie dell'UE. Tali procedure garantiscono la parità di trattamento degli Stati membri e la disciplina delle modalità di riscossione delle entrate.

Riquadro 2: procedure di infrazione pendenti

Nel periodo 2016-2022 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione relativa alla risorsa propria basata sull'IVA (procedura sul mini sportello unico del Regno Unito – infrazione 2020/2316). Il MOSS è stato introdotto il 1º gennaio 2015 ed è stato ampliato per diventare uno sportello unico a partire dal 1º luglio 2021, coprendo una gamma più ampia di prestazioni e facilitando ancora di più le operazioni, come descritto nel riquadro 1. Il mini sportello unico per l'IVA è un regime facoltativo che consente ai contribuenti di contabilizzare l'IVA, solitamente dovuta in più Stati membri, in un solo Stato membro. I servizi inclusi nel regime MOSS comprendono i servizi transfrontalieri di telecomunicazioni, di diffusione televisiva e radiofonica e digitali. Lo Stato membro in cui è effettuato il pagamento poteva trattenere il 30 % dell'IVA

[23] L'allegato 7 illustra inoltre in dettaglio le percentuali dell'aliquota media ponderata del 2016 per ciascuno Stato membro e il loro stato. Si noti che la base IVA in Croazia e Lussemburgo è notevolmente superiore alla base livellata e che le loro basi IVA calcolate sono sostituite da un valore che corrisponde al 50 % del rispettivo RNL. Ciò implica che qualsiasi modifica delle percentuali delle loro aliquote non inciderebbe sull'entità dei contributi delle risorse proprie basate sull'IVA.

versata nel 2015 e nel 2016 e il 15 % di quella versata nel 2017 e nel 2018. L'IVA trattenuta dovrebbe essere inclusa nella base IVA ai fini della costituzione della risorsa propria basata sull'IVA.

Dal 2015 al 2018 le autorità nazionali del Regno Unito non hanno considerato le trattenute nel quadro del regime MOSS come IVA e pertanto non ne hanno tenuto conto nell'estratto ai fini del calcolo e del versamento della risorsa propria basata sull'IVA. Dopo aver ricevuto un parere motivato dalla Commissione nel novembre 2023, il Regno Unito ha chiesto una proroga del termine per darvi risposta e ha collaborato strettamente con la Commissione per determinare con precisione l'importo delle risorse ancora dovute e per risolvere il caso. A seguito di ampie discussioni è stato raggiunto un accordo e il Regno Unito ha messo a disposizione l'importo del capitale dovuto nel luglio 2024 (4,016 milioni di GBP). L'importo degli interessi dovuto (3,05 milioni di GBP) è stato incluso nella fattura di settembre del Regno Unito e la Commissione potrà procedere alla chiusura formale del caso dopo il versamento dell'ultima rata di tale fattura (primo semestre del 2025).

2.4. Feedback degli Stati membri

Nel preparare la presente relazione, la Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri (allegato 8) per ottenere il loro feedback in merito alla valutazione del nuovo sistema semplificato di risorse proprie basate sull'IVA. Agli Stati membri è stato chiesto di attribuire un punteggio al nuovo sistema, di prendere in considerazione le caratteristiche più/meno apprezzate dello stesso, di riflettere sui possibili risparmi che il nuovo sistema potrebbe garantire (ad esempio in termini di carico di lavoro e di personale) e, se possibile, di quantificare tali risparmi.

PUNTEGGI ASSEGNATI AL NUOVO SISTEMA

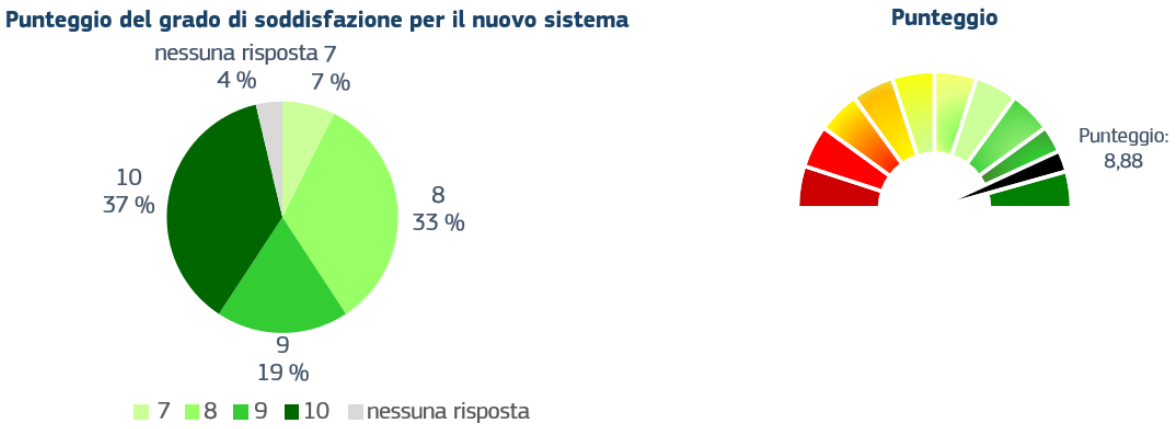
Su una scala da 1 a 10 (dove 10 è il punteggio più alto), 26 Stati membri (uno Stato membro non ha assegnato alcun punteggio) hanno assegnato al nuovo sistema un punteggio medio di 8,9. Inserendo i punteggi in una griglia con cinque categorie (tabella 11), la maggior parte (15) dei 26 Stati membri rispondenti ha riferito di essere "molto soddisfatta" del nuovo sistema, mentre 11 Stati membri hanno dichiarato di essere "soddisfatti", di cui solo due hanno assegnato al nuovo sistema un punteggio pari a 7. Gli Stati membri hanno evidenziato diversi aspetti come particolarmente positivi ai fini dell'assegnazione del punteggio, come il minor tempo richiesto e la necessità di un numero inferiore di risorse umane per redigere l'estratto annuo dell'IVA e partecipare al ciclo di controllo, in particolare grazie all'uso dell'aliquota media ponderata congelata e all'eliminazione delle compensazioni/rettifiche. Sono stati inoltre osservati benefici dovuti al minor rischio di errore nonché alla riduzione complessiva degli oneri amministrativi.

Tabella 11 – Punteggi assegnati al nuovo sistema

1-2	3-4	5-6	7-8	9-10
Molto insoddisfatto	**Insoddisfatto**	**Né soddisfatto né insoddisfatto**	**Soddisfatto**	**Molto soddisfatto**
0	0	0	11	15

Fonte: risposte degli Stati membri al questionario; uno Stato membro non ha assegnato alcun punteggio

Grafico 4 – Punteggio del grado di soddisfazione per il nuovo sistema su una scala da 1 a 10



Fonte: risposte degli Stati membri al questionario

CARATTERISTICHE PIÙ APPREZZATE DEL NUOVO SISTEMA

Gli Stati membri hanno apprezzato in modo particolare la maggiore facilità d'uso del nuovo sistema, in quanto le compensazioni e le rettifiche sono state eliminate (16 Stati membri) e non è più necessario effettuare il calcolo annuale dell'aliquota media ponderata (19 Stati membri). Alcuni Stati membri (7) hanno inoltre sottolineato, in varia misura, che il calcolo semplificato è ora molto più strettamente correlato al gettito IVA effettivo. Alcuni hanno anche affermato che talune parti dei calcoli precedenti richiedevano risorse significative, pur avendo un impatto limitato sulla risorsa propria basata sull'IVA. Uno Stato membro si è anche detto molto soddisfatto per il fatto che il nuovo sistema offra condizioni di maggiore parità tra gli Stati membri, in quanto le discrepanze legate a metodi e fonti di dati diversi per il calcolo dell'aliquota media ponderata e delle compensazioni non sono più pertinenti. Gli Stati membri hanno inoltre valutato positivamente il risparmio di tempo complessivo, la riduzione del carico di lavoro e degli oneri amministrativi (ad esempio, è coinvolto un numero inferiore di autorità nazionali o di altri fornitori esterni di fonti di dati), gli effetti positivi (previsti) sul ciclo di controllo (in particolare grazie all'abolizione delle rettifiche/compensazioni), nonché l'impiego di modelli chiari e completi. Solo uno Stato membro ha chiesto di semplificare ulteriormente il metodo di calcolo.

CARATTERISTICHE MENO APPREZZATE DEL NUOVO SISTEMA

Sebbene il nuovo sistema sia stato accolto positivamente, alcuni Stati membri hanno individuato margini di miglioramento. In particolare cinque Stati membri hanno sottolineato che l'utilizzo di un'aliquota media ponderata congelata potrebbe non riflettere le modifiche della legislazione nazionale in materia di IVA, specificamente le modifiche delle aliquote IVA, e ridurre l'accuratezza; tre Stati membri hanno menzionato l'onere delle riserve relative al vecchio sistema; tre hanno menzionano l'incertezza in merito a nuovi potenziali calcoli futuri dell'aliquota media ponderata; uno Stato membro ha menzionato la complessità dei calcoli relativi alle rettifiche esistenti che hanno un impatto finanziario limitato; e sette Stati membri hanno menzionato la necessità di continuare a calcolare l'aliquota sulla base dello studio sul divario dell'IVA. Tredici Stati membri non hanno indicato alcuna caratteristica meno apprezzata del nuovo sistema di risorse proprie basate sull'IVA.

IMPATTO DEL NUOVO SISTEMA SULLE RISORSE

Per quanto riguarda l'impatto sui risparmi che comporta il nuovo sistema (ad esempio, in termini di riduzione del personale, del carico di lavoro, dei costi), 21 Stati membri hanno fornito una risposta chiaramente positiva seppure per lo più generica. In generale hanno confermato una notevole riduzione del carico di lavoro per la preparazione dell'estratto IVA (da qualche mese a pochi giorni) e hanno evidenziato il risparmio di tempo per quanto riguarda le rettifiche/compensazioni precedenti, il calcolo dell'aliquota media ponderata e il ricorso a fornitori esterni di dati.

14 Stati membri hanno quantificato il risparmio di tempo reso possibile dalla riforma del sistema per la preparazione degli estratti IVA, nonché per la predisposizione dei controlli e la partecipazione agli stessi. Le risposte mostrano un'ampia varietà di tipologie di risparmio e di metodi di calcolo impiegati. Ad esempio è stato segnalato un risparmio in termini di equivalenti a tempo pieno (da 0,2 a 0,3 ETP) e di carico di lavoro (90 % in meno rispetto alle risorse assegnate al vecchio sistema).

2.5. Conclusioni

L'analisi mostra che la semplificazione del sistema di risorse proprie provenienti dall'IVA ha ampiamente conseguito l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo sia per gli Stati membri che per la Commissione.

La soppressione di alcune rettifiche e compensazioni ha ridotto la complessità dei calcoli, senza incidere in modo significativo sul valore della base IVA su cui è riscossa la risorsa propria. L'impatto della soppressione delle rettifiche non supera lo 0,1 % delle entrate nette, mentre le compensazioni soppresse non rappresentano più dello 0,6 % della base IVA totale. Il valore della base IVA non livellata continua ad aumentare nel tempo; hanno notevolmente inciso negli ultimi anni i fattori macroeconomici legati alla pandemia di COVID-19.

Al contempo il nuovo sistema di risorse proprie basate sull'IVA non ha pregiudicato la riscossione della risorsa propria proveniente dall'IVA, in quanto le norme in materia di previsione, compensazione e riscossione non sono state modificate al momento dell'introduzione della semplificazione[24].

Il numero di riserve è leggermente diminuito nel tempo, in quanto la maggior parte delle compensazioni e delle rettifiche è stata soppressa. La maggior parte delle riserve aperte riguarda elementi del sistema precedente che sono stati soppressi. Una volta che tali riserve saranno state esaminate e risolte nell'ambito dei futuri controlli, si prevede che il numero delle riserve aperte diminuirà in modo significativo, unitamente alle risorse amministrative necessarie per dare seguito a tali riserve sia per la Commissione che per gli Stati membri.

Gli Stati membri hanno riconosciuto l'impatto positivo della riforma sull'onere amministrativo. È troppo presto per valutare e quantificare pienamente il risparmio di risorse a livello amministrativo derivante da tale cambiamento sia per la Commissione che per gli Stati membri, ma sembra che il nuovo sistema abbia apportato benefici sostanziali, garantendo nel contempo la continua efficacia del sistema di risorse proprie provenienti dall'IVA. Alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'uso dell'aliquota media ponderata congelata al valore del 2016 potrebbe non riflettere variazioni significative delle aliquote IVA nazionali, riducendo in tal modo l'accuratezza della base IVA.

Il congelamento dell'aliquota al valore del 2016 potrebbe creare incentivi finanziari negativi, nel senso che qualsiasi successiva riduzione dell'aliquota (o riduzione della base, o spostamento di una classe di operazioni in una fascia IVA inferiore) potrebbe finire per ridurre il contributo dello Stato membro al bilancio dell'UE.

La questione relativa all'adeguatezza dell'applicazione dell'aliquota media ponderata del 2016 sarà valutata nel capitolo successivo.

[24] Va osservato che la revisione del regolamento sulla messa a disposizione nel 2021, che ha rinviato il pagamento dei saldi e livellato l'impatto degli interessi di mora, non è legata alla semplificazione oggetto di analisi.

3. Andamento dell'aliquota media ponderata dal 2016

3.1. Andamento dell'aliquota media ponderata: 2016-2020

Tra il 2016 e il 2020 l'aliquota media ponderata è rimasta stabile per la maggior parte degli Stati membri. Solo la Germania, la Grecia e la Croazia hanno registrato variazioni superiori a 1 punto percentuale rispetto all'aliquota del 2016, con aliquote inferiori nel 2019 o nel 2020 rispetto al 2016, principalmente a causa delle misure attuate per far fronte alla pandemia di COVID-19.

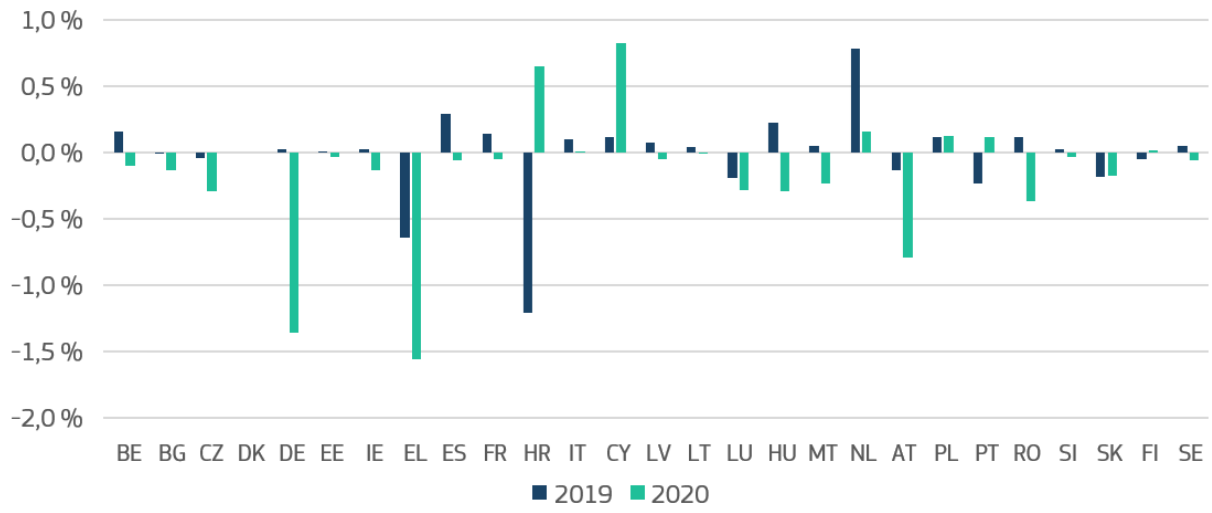
In generale l'andamento delle aliquote medie ponderate degli Stati membri è stato correlato ai cambiamenti apportati complessivamente alle aliquote IVA o all'applicazione di diversi valori dell'IVA a determinati prodotti. La Germania e l'Irlanda hanno abbassato le loro aliquote IVA ridotte e normali, mentre l'Austria ha introdotto una nuova aliquota ridotta. Molti paesi hanno inoltre applicato aliquote ridotte o aliquote superridotte[25] a specifiche categorie di prodotti. Ad esempio, ristoranti e alberghi hanno registrato riduzioni in Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda e Lituania. Al settore del trasporto di passeggeri sono state applicate aliquote IVA ridotte in Cechia e in Grecia. In Austria, Bulgaria, Lettonia, Slovenia e Slovacchia sono state ridotte anche le aliquote IVA su libri e giornali.

Il settore ricreativo e culturale, che comprende cinema, teatri e concerti, ha registrato riduzioni dell'IVA in numerosi Stati membri, tra cui Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Cechia, Estonia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Slovenia. Per contro l'aumento dell'aliquota media ponderata dei Paesi Bassi nel 2019 è stato dovuto a un aumento dell'aliquota IVA ridotta. La Danimarca applica un'unica aliquota IVA, senza modifiche della sua aliquota media ponderata[26].

[25] Un'aliquota superridotta è inferiore all'aliquota minima del 5 % e può essere applicata a un elenco limitato di beni e servizi (articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA).

[26] L'allegato 12 presenta l'andamento delle aliquote medie ponderate degli Stati membri nel periodo 2016-2020.

Grafico 5 – Variazione assoluta dell'aliquota media ponderata nel periodo 2019-2020 rispetto al 2016 (in punti percentuali)



Fonte: estratti IVA degli Stati membri per gli esercizi 2016, 2019 e 2020

Riquadro 3: modifiche della legislazione in materia di IVA che potrebbero incidere sull'aliquota media ponderata

Nell'aprile 2016 la Commissione ha pubblicato un documento dedicato a un *Piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte*[27]. Il piano d'azione definisce il percorso da seguire per la creazione di uno spazio unico europeo dell'IVA. In tale contesto, dal 2016 la direttiva IVA è stata modificata più volte (sono state adottate 16 direttive di modifica, allegato 10). Si prevede che tali modifiche avranno effetto nel tempo e continueranno ad avere un impatto fondamentale sul funzionamento del sistema dell'IVA e del mercato interno negli anni a venire.

La direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto prevede la possibilità di mantenere aliquote preferenziali per i prodotti per i quali esistevano già deroghe per alcuni Stati membri, consentendo ad altri Stati membri di accedere a tali deroghe, nonché l'introduzione di aliquote inferiori al 5 % (vietate prima della modifica) e la possibilità di applicare aliquote ridotte a un maggior numero di prodotti. Tali modifiche possono incidere sull'aliquota media ponderata pluriennale, attualmente fissata al valore del 2016.

Infine l'adeguatezza dell'aliquota media ponderata pluriennale, in particolare per il 2020 e il 2021, potrebbe essere stata influenzata anche dalle direttive[28] adottate per le disposizioni

[27] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).

[28] Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini

transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro in risposta alla pandemia di COVID-19 nonché per le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.

3.2. Andamento dell'aliquota media ponderata: stime per il periodo 2021-2024

Dal 2021 gli Stati membri non sono più tenuti a calcolare le aliquote medie ponderate per la risorsa propria basata sull'IVA. La presente sezione stima pertanto tali aliquote per gli anni 2021-2024 al fine di valutare l'adeguatezza dell'applicazione dell'aliquota del 2016 utilizzata in tale periodo. La Commissione ha stimato l'aliquota media ponderata dopo il 2020 tramite l'impiego di un metodo di calcolo semplificato rispetto ai calcoli dell'aliquota media ponderata effettiva degli Stati membri. Detto metodo utilizza solo i dati sui consumi delle famiglie (riquadro 4).

contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19; direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.

Riquadro 4: illustrazione del metodo semplificato per l'aliquota media ponderata

Fino al 2020 il calcolo dell'aliquota media ponderata effettuato dagli Stati membri richiedeva molte informazioni dettagliate concernenti, ad esempio, le diverse categorie di spesa, le loro aliquote IVA o le sottocategorie esenti. La maggior parte di tali informazioni non è facilmente disponibile in assenza di indagini e calcoli dettagliati condotti dagli Stati membri. Il principale fattore determinante dell'aliquota media ponderata, che costituisce tra il 60 % e l'80 % circa della spesa degli Stati membri soggetta all'IVA, è rappresentato dai consumi delle famiglie. I dati sui consumi delle famiglie, nell'ambito della contabilità nazionale degli Stati membri, sono resi pubblicamente disponibili da Eurostat. L'aliquota media ponderata semplificata fa riferimento a stime che si basano su detti dati relativi alle famiglie, ma omette il calcolo di altre categorie, quali gli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche, gli investimenti fissi lordi e i consumi intermedi delle imprese (cfr. l'allegato 14 per una ripartizione dei consumi per ciascuno Stato membro).
L'aliquota media ponderata semplificata (AMP-S) applica il tasso di crescita dell'aliquota media ponderata basata sui dati relativi ai consumi delle famiglie, denominata aliquota media ponderata per le famiglie(AMP-F) dell'anno N, utilizzando l'anno B come base (anno di riferimento), all'aliquota media ponderata effettiva dell'anno base:

$$AMP\text{-}S_N = AMP_B \times \frac{AMP\text{-}F_N}{AMP\text{-}F_B}$$

L'aliquota media ponderata per le famiglie (AMP-F) è calcolata dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea. Una descrizione dettagliata della metodologia figura nell'allegato 15.

L'allegato 13 presenta un confronto tra l'aliquota media ponderata semplificata per il 2020 e le aliquote effettive.

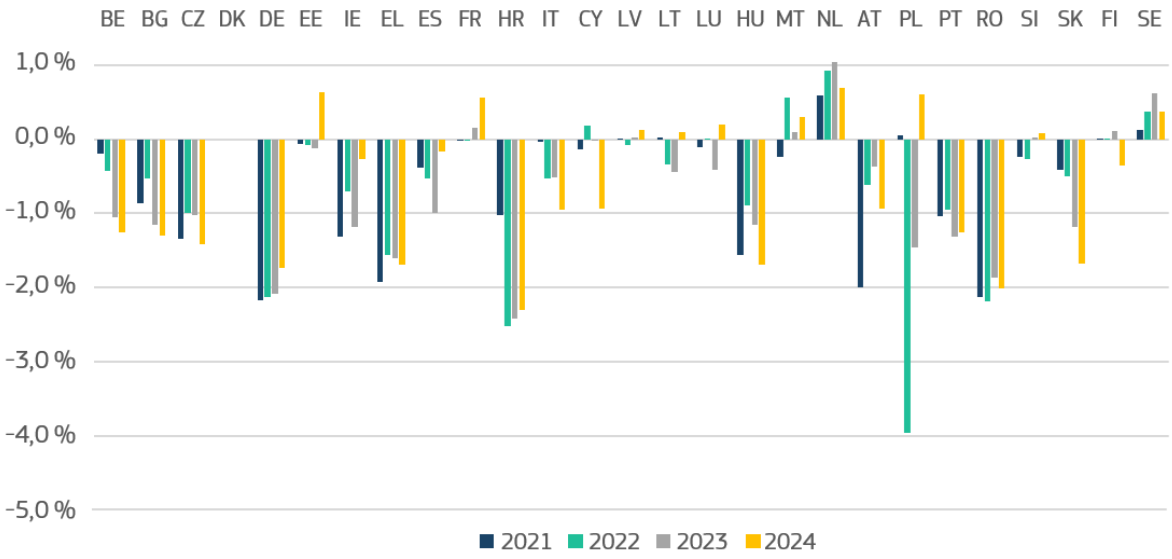
Secondo tali stime, tra il 2021 e il 2024 l'aliquota media ponderata semplificata negli Stati membri è rimasta relativamente prossima all'aliquota media ponderata effettiva del 2016. In 13 Stati membri su 27, l'aliquota media ponderata semplificata si è mantenuta entro 1 punto percentuale di differenza rispetto all'aliquota del 2016 in tutti gli anni osservati (2021-2024). Sono state osservate variazioni significative dell'aliquota media ponderata superiori a 2 punti percentuali solo in alcuni paesi: Germania, Croazia, Polonia e Romania.

In generale le variazioni dell'aliquota media ponderata semplificata nel periodo di tempo osservato possono essere attribuite a cambiamenti dei modelli di consumo e delle aliquote IVA. L'aliquota IVA è stata spesso ridotta per l'energia elettrica, il gas o i combustibili in risposta alle carenze di approvvigionamento energetico e al relativo aumento dei prezzi a seguito dell'attacco della Russia contro l'Ucraina. Tali riduzioni sono state osservate in Belgio, Bulgaria, Spagna, Croazia, Irlanda, Italia, Polonia e Portogallo. Anche le aliquote inferiori sui prodotti alimentari, come la frutta e la verdura, hanno contribuito ai cambiamenti osservati in Spagna, Croazia, Italia e Polonia. Alcuni paesi, tra cui Belgio, Germania, Romania e Irlanda, hanno revocato le riduzioni temporanee delle aliquote IVA attuate durante la pandemia di COVID-19, con conseguenti aumenti delle rispettive aliquote medie ponderate. In alcuni paesi, come la Polonia, anche le detrazioni dell'aliquota IVA sull'energia elettrica,

il gas e i combustibili sono state eliminate, il che spiega l'aumento dell'aliquota media ponderata nel 2023 e nel 2024.

Per quanto riguarda le modifiche delle aliquote IVA nazionali, l'allegato 11 fornisce una panoramica delle aliquote IVA applicabili in ciascuno Stato membro nel periodo 2016-2023.

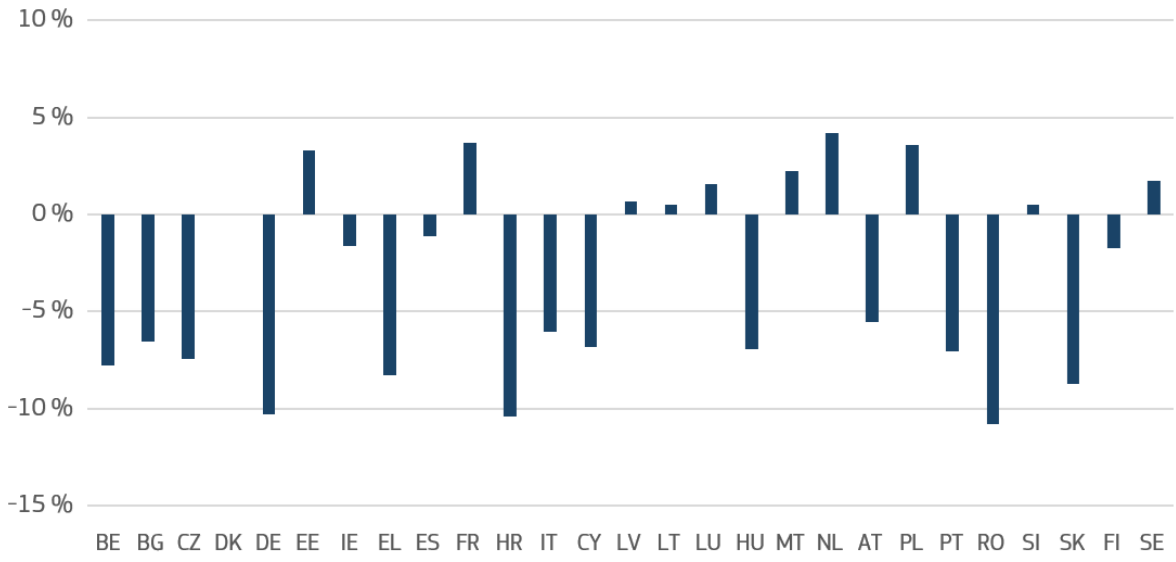
Grafico 6 – Variazione assoluta delle aliquote medie ponderate dal 2021 al 2024 rispetto all'aliquota media ponderata del 2016 (in punti percentuali)



Fonte: calcoli della Commissione europea.

Nel 2024 si prevede la revoca della maggior parte delle misure in materia di IVA adottate dagli Stati membri per far fronte agli effetti economici della pandemia di COVID-19. Ciò significa che il confronto tra l'aliquota media ponderata del 2016 e l'aliquota semplificata del 2024 dovrebbe fornire un'utile indicazione dell'adeguatezza dell'aliquota del 2016 dopo la pandemia. Per la maggior parte dei paesi, l'aliquota media ponderata nel 2024 è stata inferiore a quella del 2016, con diminuzioni comprese tra il 5 % e il 10 % per molti paesi. Germania, Croazia e Romania registrano le diminuzioni maggiori, pari a circa il 10 %.

Grafico 7 – Variazione relativa dell'aliquota media ponderata semplificata del 2024 rispetto all'aliquota media ponderata del 2016 (%)



Fonte: calcoli della Commissione europea.

3.3. Conclusione dell'analisi dell'aliquota media ponderata

In conclusione, l'analisi della stima dell'aliquota media semplificata indica che l'applicazione dell'aliquota media ponderata del 2016 agli anni dal 2021 al 2024 sembra essere stata adeguata per la maggior parte degli Stati membri. Le stime mostrano che il numero di paesi la cui aliquota media ponderata sarebbe stata altrimenti molto diversa (con una differenza superiore al 10 %) è molto contenuto.

Il periodo in esame è stato condizionato da diversi eventi aventi un potenziale impatto sulle aliquote IVA applicabili e, di conseguenza, sulle risorse proprie provenienti dall'IVA. Le modifiche temporanee delle aliquote IVA connesse alle misure legate alla COVID-19, nonché la maggiore flessibilità nel fissare le aliquote IVA in conformità della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio rendono difficile stimare in modo isolato l'impatto dell'applicazione dell'aliquota congelata al valore del 2016. Tuttavia l'analisi suggerisce che la soppressione del calcolo annuale dell'aliquota media ponderata ha avuto un impatto limitato sull'equa ripartizione del contributo IVA al bilancio dell'UE, mentre ha ridotto in modo significativo gli oneri amministrativi per la Commissione e gli Stati membri.

4. Conclusioni

La presente relazione valuta il funzionamento della risorsa propria basata sull'IVA a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, in particolare l'adeguatezza dell'aliquota media ponderata pluriennale congelata.

Come descritto nel capitolo 2, la soppressione della maggior parte delle compensazioni e delle rettifiche non ha avuto un effetto significativo sull'importo della base della risorsa propria proveniente dall'IVA, mentre il numero di riserve aperte è stato ridotto. Grazie anche al metodo semplificato di calcolo della risorsa propria basata sull'IVA tramite l'aliquota media ponderata congelata al valore del 2016, l'onere amministrativo a carico sia degli Stati membri che della Commissione è notevolmente diminuito.

Attualmente tre Stati membri, a causa di riserve aperte, utilizzano un'aliquota provvisoria al valore del 2016: Germania, Croazia e Lussemburgo (l'allegato 9 riporta l'aliquota media ponderata per ciascuno Stato membro).

Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'aliquota congelata, il capitolo 3 mostra che l'impatto stimato dell'utilizzo dell'aliquota del 2016 negli anni dal 2021 al 2024 ha determinato deviazioni dall'aliquota effettiva di oltre 1 punto percentuale solo per un numero limitato di Stati membri. Nel complesso le deviazioni stimate si sono ridotte nel 2024 in seguito agli adeguamenti effettuati per contrastare gli effetti economici della pandemia di COVID-19. Tali deviazioni dal tasso stimato nel 2024 vanno da +4 % a -11 %.

L'allegato 11 fornisce una panoramica delle aliquote IVA applicabili in ciascuno Stato membro nel periodo 2016-2023.

Allegato

Allegato 1 Tabella riassuntiva degli estratti

Risorse proprie basate sull'IVA ai sensi del regolamento n. 1553/89 del Consiglio

Codice			In negativo	In positivo
	Entrate			
R.1	Entrate			
R.2	Sanzioni e interessi			
R.3	Spese di recupero			
R.4	Piccole imprese tassate (-)			
R.5.1	Altre rettifiche (+)			
R.5.2	Altre rettifiche (-)			
R.6	Riduzione decrescente dell'imposta			
R.7.1	Agricoltori forfettari (+)			
R.7.2	Agricoltori forfettari (-)			
R.8	Entrate nette			
W	Aliquota media ponderata (%)			
IB	Base intermedia			
	Compensazioni sulla base			
SE.1	Piccole imprese esenti (+)			
E.2	Piccole imprese esenti (-)			
	Allegato X, parte A della dir. 2006/112/CE			
XA.1	Odontotecnici			
XA.2	Enti radiotelevisivi di servizio pubblico			
XA.3	Fabbricati e terreni edificabili			
XA.4	Agenzie di viaggio (fuori dall'UE)			
XA.T	Totale allegato X, parte A			
	Allegato X, parte B della dir. 2006/112/CE			
XB.1	Diritto d'ingresso a manifestazioni sportive			
XB.2	Libere professioni			
XB.3	Telecomunicazioni pubbliche			
XB.4	Imprese di pompe funebri e cremazione			
XB.5	Non vedenti			
XB.6	Commemorazioni delle vittime di guerra			
XB.7	Istituti ospedalieri privati			
XB.8	Erogazione di acqua pubblica			
XB.9	Nuovi fabbricati e terreni edificabili			
XB.10	Trasporto di passeggeri (tratta nazionale)			

Codice			In negativo	In positivo
XB.11	Aeromobili			
XB.12	Navi da guerra			
XB.13	Agenzie di viaggio (all'interno dell'UE)			
XB.T	Totale allegato X, parte B			
	Diritti di detrazione limitati			
RD.C	Automobili			
RD.E	Spese per automobili			
	Altre compensazioni			
OC.1	Altre compensazioni			
OC.2	Altre compensazioni			
OC.3	Altre compensazioni			
OC.4	Altre compensazioni			
OC.5	Altre compensazioni			
OC.6	Altre compensazioni			
OC.7	Altre compensazioni			
C.T	TOTALE compensazioni			
Base IVA definitiva				

Fonte: Commissione europea

Allegato 2 Tabella riassuntiva degli estratti

Risorse proprie basate sull'IVA ai sensi del regolamento n. 1553/89 del Consiglio, modificato dal regolamento 2021/769 del Consiglio

Codice	Descrizione	Valuta utilizzata:
R1	Entrate	
R1.1	Eventuali importi IVA non registrati nelle entrate (+)	
R1.2	Eventuali importi non IVA registrati nelle entrate (-)	
NR	Entrate nette	R1+R1.1–R1.2
A	Rettifica articolo 3, paragrafo 2, lettera a)[29], Ambito di applicazione territoriale_____ __(+)	
B	Rettifica articolo 3, paragrafo 2, lettera b)[30], Ambito di applicazione territoriale_____(+-)	
C_1	Rettifica articolo 3, paragrafo 2, lettera c), Infrazione 1 _____(+)	
C_2	Rettifica articolo 3, paragrafo 2, lettera c), Infrazione 2 _____(+)	
...	.....	
C_n	Rettifica articolo 3, paragrafo 2, lettera c), Infrazione n. _____(+)	
TC	Rettifiche totali	A+o–B+C_1...C_n
CNR	Entrate nette rettificate	NR+o–TC
AMP	Aliquota media ponderata pluriennale (%)[31]	nn,nnnn %
FB	Base definitiva della risorsa propria proveniente dall'IVA non livellata	CNR/AMP

Fonte: Commissione europea

[29] I territori di cui all'articolo 6 sono il Monte Athos, le isole Canarie, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Barthélemy, Saint Martin), le isole Aland, le isole Anglo-Normanne, Campione d'Italia, le acque italiane del lago di Lugano, l'isola di Helgoland, il territorio di Büsingen, Ceuta, Melilla e Livigno.

[30] I territori di cui all'articolo 7 sono il Principato di Monaco, l'Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia.

[31] L'aliquota media ponderata definitiva o preliminare dell'anno 2016 espressa in quattro cifre decimali del sistema di risorse proprie basate sull'IVA precedente al 2021.

Allegato 3 Descrizione delle compensazioni e delle rettifiche

Titolo	Descrizione	Finalità	Riferimento normativo
R.2 Sanzioni e interessi	Eliminare gli elementi che non sono legati all'IVA ma che sono contabilizzati insieme all'IVA	Solo l'IVA riscossa dovrebbe costituire la base della risorsa propria proveniente dall'IVA	Articolo 2, paragrafo 1, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e articolo 2 della direttiva IVA
R.3 Spese di recupero			
R.4 Piccole imprese tassate	Escludere le piccole imprese di questa categoria con un fatturato inferiore a 10 000 EUR	Gli Stati membri hanno la possibilità di non tenere conto delle operazioni effettuate da tali imprese laddove incontrino difficoltà nell'applicazione del regime IVA normale	Articolo 2, paragrafo 3, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e titolo XXI, capo 1, sezione 1, della direttiva IVA
R.5.1 & R.5.2 Altre rettifiche	Rettificare altri elementi che incidono su R.1 "Entrate riscosse" in senso positivo o negativo	Solo l'IVA riscossa dovrebbe costituire la base della risorsa propria proveniente dall'IVA. Le rettifiche detraggono elementi non pertinenti per l'IVA e aggiungono elementi IVA contabilizzati altrove.	Articolo 2, paragrafo 1, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e articolo 2 della direttiva IVA
R.6 Riduzione decrescente dell'imposta	Le imprese il cui fatturato è superiore a 10 000 EUR possono essere esonerate dal pagamento dell'IVA dovuta in base ad una scala progressiva	Alleggerire gli oneri amministrativi delle piccole imprese in sede di applicazione del regime IVA normale	Articolo 5, paragrafo 1, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e titolo XXI, capo 1, sezione 1, della direttiva IVA
R.7.1 & R.7.2 Agricoltori forfettari	Poiché alcuni agricoltori adempiono diversamente ai loro obblighi in materia di IVA, ciò si traduce in un effetto positivo o negativo sulla voce R.1 "Entrate riscosse"	Alleggerire gli oneri amministrativi degli agricoltori in sede di applicazione del regime IVA normale	Articolo 5, paragrafo 2, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e titolo XXI, capo 2, della direttiva IVA
SE.1 & SE.2 Piccole imprese esenti	Includere le piccole imprese di tale categoria il cui fatturato è superiore a 10 000 EUR e che sono pertanto esenti e non soggette agli obblighi di cui al regime IVA normale	Includere le imprese esenti il cui fatturato è compreso tra 10 000 EUR e le soglie nazionali di esenzione, come se fossero soggette agli obblighi di cui al regime IVA normale	Articolo 6, paragrafo 1, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e titolo XXI, capo 1, sezione 1, della direttiva IVA
XA.1 Odontotecnici	Escludere le entrate IVA relative a determinate forniture o prestazioni incluse nella voce R.1, ma che non dovrebbero esserlo	Escludere forniture o prestazioni che sono assoggettate a imposta in uno Stato membro ma	Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, e articolo 6, paragrafo 2, primo trattino, del vecchio regolamento
XA.2 Enti radiotelevisivi di servizio pubblico			

Titolo	Descrizione	Finalità	Riferimento normativo
XA.3 Fabbricati e terreni edificabili		che dovrebbero essere esenti	n. 1553/89 del Consiglio, articolo 370 e allegato X, parte A, della direttiva IVA
XA.4 Agenzie di viaggio (fuori dall'UE)			
XB.1 Diritto d'ingresso a manifestazioni sportive	Includere le entrate IVA relative a determinate forniture o prestazioni che non sono incluse nella voce R.1, ma che dovrebbero esserlo	Reintegrare l'IVA sulle forniture o prestazioni esenti in uno Stato membro che dovrebbero essere assoggettate a imposta	Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, e articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio, articolo 371 e allegato X, parte B, della direttiva IVA
XB.2 Libere professioni			
XB.3 Telecomunicazioni pubbliche			
XB.4 Imprese di pompe funebri e cremazione			
XB.5 Non vedenti			
XB.6 Commemorazione delle vittime di guerra			
XB.7 Istituti ospedalieri privati			
XB.8 Erogazione di acqua pubblica			
XB.9 Nuovi fabbricati e terreni edificabili			
XB.10 Trasporto di passeggeri			
XB.11 Aeromobili			
XB.12 Navi da guerra			
XB.13 Agenzie di viaggio			
RD.C Autovetture aziendali	Questa compensazione è facoltativa per gli Stati membri. Quando il diritto a detrazione generale è limitato, è necessaria una compensazione negativa in quanto la voce R.1 "Entrate riscosse" sarebbe altrimenti eccessivamente alta rispetto ad altri Stati membri in cui il diritto a detrazione per tali prestazioni non è limitato	Adeguare la voce R.1 "Entrate riscosse" per riprodurre la situazione in cui tali forniture o prestazioni non sono soggette a diritti a detrazione limitati	Articolo 6, paragrafo 4, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e articolo 176 della direttiva IVA
RD.E Spese relative alle autovetture aziendali			

Titolo	Descrizione	Finalità	Riferimento normativo
OC.1 – OC.n Altre compensazioni	Esempi tipici di "Altre compensazioni" riguardano infrazioni, deroghe alla direttiva IVA analoghe a infrazioni o taluni aspetti riguardanti l'IVA relativi alle specificità territoriali di uno Stato membro	Reintegrare l'IVA sulle forniture o prestazioni non soggette a infrazione o trattate in modo diverso dal normale trattamento dell'IVA in altri Stati membri	Articolo 2, paragrafo 1, del vecchio regolamento n. 1553/89 del Consiglio e articolo 2 della direttiva IVA

Fonte: Commissione europea

Allegato 4 Confronto tra le basi delle risorse proprie provenienti dall'IVA per gli Stati membri soggetti a livellamento nel 2020 e nel 2023

	2020			2023		
Paese	Pre-livellamento	Post-livellamento	Differenza	Pre-livellamento	Post-livellamento	Differenza
	Mrd EUR	Mrd EUR	%	Mrd EUR	Mrd EUR	%
Croazia	33,212	24,518	-26 %	43,376	36,747	-15 %
Cipro	15,360	9,834	-36 %	19,320	13,391	-31 %
Lussemburgo	30,402	21,357	-30 %	41,205	27,719	-33 %
Malta	9,183	5,784	-37 %	9,745	8,403	-14 %
Polonia	254,114	248,794	-2 %	359,996	351,380	-2 %
Portogallo	102,256	97,793	-4 %	n.p.	n.p.	n.p.
Slovenia	n.p.	n.p.	n.p.	31,842	31,759	0 %

Fonte: adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/118 del bilancio rettificativo n. 9 dell'Unione europea per l'esercizio 2020; adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/2750 del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2023.

Nota: il livellamento non si applica agli altri Stati membri in quanto la loro base IVA è inferiore al 50 % del loro RNL.

Allegato 5 Andamento delle basi IVA per Stato membro (miliardi di EUR)

Stato membro	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belgio	177	187	195	196	171	207	222
Bulgaria	22	24	26	29	29	34	40
Cechia	70	81	87	92	89	99	118
Danimarca	105	110	115	118	114	148	141
Germania	1 300	1 357	1 407	1 457	1 432	1 500	1 702
Estonia	10	11	12	13	13	15	17
Irlanda	78	86	88	94	78	96	117
Grecia	70	70	74	79	69	74	89
Spagna	495	508	564	564	500	578	659
Francia	989	1 057	1 104	1 113	1 043	1 209	1 314
Croazia	28	30	33	37	31	35	40
Italia	659	702	713	733	645	764	897
Cipro	12	14	16	16	16	16	19
Lettonia	11	11	12	13	13	14	18
Lituania	15	17	18	20	18	24	29
Lussemburgo	27	27	28	30	30	35	40
Ungheria	44	48	54	60	57	60	70
Malta	7	7	8	9	8	7	9
Paesi Bassi	290	303	326	335	329	381	431
Austria	159	168	173	178	173	184	212
Polonia	171	224	242	252	238	276	315
Portogallo	91	99	104	113	103	106	127
Romania	62	68	78	82	78	86	102
Slovenia	19	20	22	22	20	24	27
Slovacchia	28	31	34	36	37	40	45
Finlandia	93	96	100	105	102	114	121
Svezia	201	205	206	208	219	230	234
Totale	5 231	5 565	5 839	6 006	5 654	6 355	7 154

Fonte: estratti IVA degli Stati membri per gli esercizi 2016-2022

Allegato 6 Andamento dei saldi IVA (milioni di EUR)*

Stato membro	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belgio	12,33	15,02	15,37	-8,42	-57,72	31,76	-13,23
Bulgaria	2,32	4,58	1,92	4,68	5,46	7,14	8,46
Cechia	5,12	20,69	10,67	8,35	-4,18	9,59	20,28
Danimarca	4,54	2,63	-21,97	-9,11	25,42	71,18	4,42
Germania	-6,57	14,07	14,67	-3,28	106,98	104,48	268,70
Estonia	0,14	1,09	0,49	0,65	0,32	3,08	3,00
Irlanda	-9,95	0,84	17,06	2,03	-41,81	11,46	27,42
Grecia	-53,43	-12,05	-4,82	14,16	0,07	-42,82	41,17
Spagna	67,71	-9,52	128,69	85,19	-73,72	78,88	160,69
Francia	58,70	98,94	111,62	57,41	27,59	253,03	322,78
Croazia	2,75	2,88	2,55	2,99	11,28	9,02	11,13
Italia	262,80	145,51	87,06	48,96	-15,63	230,68	580,28
Cipro	1,49	2,37	3,49	1,48	2,32	1,96	4,63
Lettonia	1,82	1,54	2,94	3,15	3,25	1,39	6,44
Lituania	1,13	0,71	2,26	3,08	0,74	10,26	17,26
Lussemburgo	3,28	4,75	-8,57	-1,97	46,02	11,57	-8,04
Ungheria	-1,77	-1,54	8,47	11,37	13,65	11,04	26,90
Malta	0,81	1,38	-0,05	2,76	2,65	2,53	3,61
Paesi Bassi	17,27	-0,77	7,72	-1,04	17,14	136,32	48,76
Austria	5,24	-1,22	5,51	1,65	2,32	16,49	39,83
Polonia	-21,72	100,22	100,90	117,91	-12,60	79,52	58,82
Portogallo	9,11	6,14	9,15	11,63	2,66	1,80	20,91
Romania	19,50	5,60	10,15	17,41	-6,63	29,37	69,54
Slovenia	1,37	2,74	3,68	0,78	-4,69	5,17	2,74
Slovacchia	4,19	5,78	12,34	10,68	8,82	10,81	9,99
Finlandia	5,12	7,82	3,68	11,69	-0,13	7,16	114,83
Svezia	6,85	3,54	-0,01	7,86	8,13	15,35	7,57
Totale	400,15	423,73	524,96	402,03	67,72	1 108,22	1 858,89

Fonte: conti annuali dell'UE e calcoli della Commissione europea

* L'esercizio di calcolo dei saldi adegua annualmente i dati per l'ultimo anno disponibile e per gli anni precedenti.

Allegato 7 Riserve per Stato membro

	Numero totale di riserve al 31 dicembre 2023	Di cui riserve relative agli anni 2021 e 2022
Belgio	1	-
Bulgaria	-	-
Cechia	-	-
Danimarca	7	-
Germania	8	-
Estonia	-	-
Irlanda	9	-
Grecia	5	2
Spagna	-	-
Francia	2	-
Croazia	2	-
Italia	3	1
Cipro	-	-
Lettonia	-	-
Lituania	-	-
Lussemburgo	5	-
Ungheria	-	-
Malta	-	-
Paesi Bassi	4	-
Austria	5	-
Polonia	-	-
Portogallo	-	-
Romania	11	3
Slovenia	-	-
Slovacchia	-	-
Finlandia	2	1
Svezia	1	-
Regno Unito	1	-
Totale	66	7

Fonte: Commissione europea

Allegato 8 Questionario per gli Stati membri

Questionario per la relazione di cui all'articolo 13 bis del regolamento n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA.

1. Su una scala da 1 a 10 (dove 10 è il punteggio più alto), quanto siete soddisfatti del nuovo sistema introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, rispetto al vecchio sistema in termini di tempo/risorse necessari per redigere l'estratto annuo e preparare un controllo (ciclo completo) e parteciparvi?

2. Quali sono le caratteristiche del nuovo sistema di risorse proprie basate sull'IVA che più apprezzate?

3. Quali sono le caratteristiche del nuovo sistema di risorse proprie basate sull'IVA che meno apprezzate?

4. L'introduzione del nuovo sistema ha comportato una riduzione del personale coinvolto, del carico di lavoro, dei costi o di altre risorse?

5. In caso di risposta affermativa alla domanda 4, potreste quantificare il risparmio reso possibile dalla riforma per la preparazione degli estratti, nonché per la preparazione dei controlli e la partecipazione agli stessi (in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP), carico di lavoro, costi o altre risorse, a seconda dei casi)?

Allegato 9 Percentuali e stato dell'aliquota media ponderata per il 2016

Stato membro	AMP 2016 (%)	Numero di riserve	Stato
Belgio	16,1119 %	-	Definitiva
Bulgaria	19,7258 %	-	Definitiva
Cechia	18,9045 %	-	Definitiva
Danimarca	25,0000 %	-	Definitiva
Germania*	16,7396 %	1	Provvisoria
Estonia	19,2187 %	-	Definitiva
Irlanda*	16,2875 %	2	Provvisoria
Grecia	20,3585 %	-	Definitiva
Spagna	14,5883 %	-	Definitiva
Francia	15,3663 %	-	Definitiva
Croazia*	22,0014 %	1	Provvisoria
Italia	15,5720 %	-	Definitiva
Cipro	13,6041 %	-	Definitiva
Lettonia	19,7217 %	-	Definitiva
Lituania	19,7924 %	-	Definitiva
Lussemburgo	13,0210 %	3	Provvisoria
Ungheria	24,3450 %	-	Definitiva
Malta	13,5716 %	-	Definitiva
Paesi Bassi	16,4194 %	-	Definitiva
Austria	16,6805 %	-	Definitiva
Polonia	17,0229 %	-	Definitiva
Portogallo	17,7076 %	-	Definitiva
Romania	18,6242 %	-	Definitiva
Slovenia	17,4687 %	-	Definitiva
Slovacchia	19,1907 %	-	Definitiva
Finlandia	20,6655 %	-	Definitiva
Svezia	21,1007 %	-	Definitiva

Fonte: estratti IVA degli Stati membri per l'esercizio 2016.

* I dati presentati nel presente allegato risalgono a marzo 2024. A seguito dei controlli effettuati dopo marzo 2024, la percentuale per l'Irlanda è diventata definitiva (la nuova percentuale è pari a 16,2875). Inoltre la percentuale provvisoria per la Germania è passata a 16,7453 e per la Croazia a 22,0578.

Allegato 10 Elenco delle direttive del Consiglio che modificano la direttiva IVA dal 2016

1. Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima.
2. Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni.
3. Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
4. Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima.
5. Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.
6. Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici.
7. Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
8. Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.
9. Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
10. Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.
11. Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.
12. Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio, del 20 novembre 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord.

13. Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19.

14. Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.

15. Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

16. Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

Allegato 11 Aliquote IVA applicabili negli Stati membri

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BE	6 %; 12 %; 21 %	6 %; 12 %; 21 %	6 %; 12 %; 21 %	6 %; 12 %; 21 %	6 %; 12 %; 21 %	6 %; 12 %; 21 %	6 %; 12 %; 21 %	6 %; 12 %; 21 %
BG	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %
CZ	10 %; 15 %; 21 %	10 %; 15 %; 21 %	10 %; 15 %; 21 %	10 %; 15 %; 21 %	10 %; 15 %; 21 %	10 %; 15 %; 21 %	10 %; 15 %; 21 %	10 %; 15 %; 21 %
DK	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
DE	7 %; 19 %	7 %; 19 %	7 %; 19 %	7 %; 19 %	7 %; 19 %	5/7 %; 16/19 %	7 %; 19 %	7 %; 19 %
EE	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	9 %; 20 %	5 %; 9 %; 20 %	5 %; 9 %; 20 %
IE	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 23 %	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 23 %	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 23 %	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 23 %	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 23/21 %	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 21/23 %	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 23 %	4,8 %; 9 %; 13,5 %; 23 %
EL	6 %; 13 %; 24 %	6 %; 13 %; 24 %	6 %; 13 %; 24 %	6 %; 13 %; 24 %	6 %; 13 %; 24 %	6 %; 13 %; 24 %	6 %; 13 %; 24 %	6 %; 13 %; 24 %
ES	4 %; 10 %; 21 %	4 %; 10 %; 21 %	4 %; 10 %; 21 %	4 %; 10 %; 21 %	4 %; 10 %; 21 %	4 %; 10 %; 21 %	4 %; 10 %; 21 %	4 %; 10 %; 21 %
FR	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %	2,1 %; 5,5 %; 10 %, 20 %
HR	5 %; 13 %; 25 %	5 %; 13 %; 25 %	5 %; 13 %; 25 %	5 %; 13 %; 25 %	5 %; 13 %; 25 %	5 %; 13 %; 25 %	5 %; 13 %; 25 %	5 %; 13 %; 25 %
IT	4 %; 5 %; 10 %; 22 %	4 %; 5 %; 10 %; 22 %	4 %; 5 %; 10 %; 22 %	4 %; 5 %; 10 %; 22 %	4 %; 5 %; 10 %; 22 %	4 %; 5 %; 10 %; 22 %	4 %; 5 %; 10 %; 22 %	4 %; 5 %; 10 %; 22 %
CY	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	3 %;5 %; 9 %; 19 %
LV	12 %; 21 %	12 %; 21 %	12 %; 21 %	5 %; 12 %; 21 %	5 %; 12 %; 21 %	5 %; 12 %; 21 %	5 %; 12 %; 21 %	5 %; 12 %; 21 %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LT	5 %; 9 %; 21 %	5 %; 9 %; 21 %	5 %; 9 %; 21 %	5 %; 9 %; 21 %	5 %; 9 %; 21 %	5 %; 9 %; 21 %	5 %; 9 %; 21 %	5 %; 9 %; 21 %
LU	3 %; 8 %; 14 %; 17 %	3 %; 8 %; 14 %; 17 %	3 %; 8 %; 14 %; 17 %	3 %; 8 %; 14 %; 17 %	3 %; 8 %; 14 %; 17 %	3 %; 8 %; 14 %; 17 %	3 %; 8 %; 14 %; 17 %	3 %; 7 %; 13 %; 16 %
HU	5 %; 18 %; 27 %	5 %; 18 %; 27 %	5 %; 18 %; 27 %	5 %; 18 %; 27 %	5 %; 18 %; 27 %	5 %; 18 %; 27 %	5 %; 18 %; 27 %	5 %; 18 %; 27 %
MT	5 %; 7 %; 18 %	5 %; 7 %; 18 %	5 %; 7 %; 18 %	5 %; 7 %; 18 %	5 %; 7 %; 18 %	5 %; 7 %; 18 %	5 %; 7 %; 18 %	5 %; 7 %; 18 %
NL	6 %; 21 %	6 %; 21 %	6 %; 21 %	9 %; 21 %	9 %; 21 %	9 %; 21 %	9 %; 21 %	9 %; 21 %
AT	10 %; 13 %; 20 %	10 %; 13 %; 20 %	10 %; 13 %; 20 %	10 %; 13 %; 20 %	5 %, 10 %; 13 %; 20 %	5 %, 10 %; 13 %; 20 %	10 %; 13 %; 20 %	10 %; 13 %; 20 %
PL	5 %; 18 %; 23 %	5 %; 18 %; 23 %	5 %; 18 %; 23 %	5 %; 18 %; 23 %	5 %; 18 %; 23 %	5 %; 18 %; 23 %	5 %; 18 %; 23 %	5 %; 18 %; 23 %
PT	6 %; 13 %; 23 %	6 %; 13 %; 23 %	6 %; 13 %; 23 %	6 %; 13 %; 23 %	6 %; 13 %; 23 %	6 %; 13 %; 23 %	6 %; 13 %; 23 %	6 %; 13 %; 23 %
RO	5 %; 9 %; 20 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %	5 %; 9 %; 19 %
SI	9,5 %; 22 %	9,5 %; 22 %	9,5 %; 22 %	9,5 %; 22 %	5 %; 9,5 %; 22 %	5 %; 9,5 %; 22 %	5 %; 9,5 %; 22 %	5 %; 9,5 %; 22 %
SK	10 %; 20 %	10 %; 20 %	10 %; 20 %	10 %; 20 %	10 %; 20 %	10 %; 20 %	10 %; 20 %	10 %; 20 %
FI	10 %; 14 %; 24 %	10 %; 14 %; 24 %	10 %; 14 %; 24 %	10 %; 14 %; 24 %	10 %; 14 %; 24 %	10 %; 14 %; 24 %	10 %; 14 %; 24 %	10 %; 14 %; 24 %
SE	6 %; 12 %; 25 %	6 %; 12 %; 25 %	6 %; 12 %; 25 %	6 %; 12 %; 25 %	6 %; 12 %; 25 %	6 %; 12 %; 25 %	6 %; 12 %; 25 %	6 %; 12 %; 25 %

Fonte: database delle imposte in Europa, elenco delle aliquote IVA precedentemente pubblicato, informazioni accessibili al pubblico.

Allegato 12 Aliquote medie ponderate negli Stati membri, 2016-2020, in %

Stato membro	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	16,1119	16,0177	15,9033	16,0603	15,9622
Bulgaria	19,7258	19,7290	19,7185	19,7149	19,5845
Cechia	18,9045	18,8680	18,8187	18,7778	18,4913
Danimarca	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000
Germania	16,7396	16,7185	16,7355	16,7636	15,4041
Estonia	19,2187	19,2257	19,1851	19,1873	19,1596
Irlanda	16,2875	16,3228	16,5002	16,5307	16,3979
Grecia	20,3585	20,6506	20,6097	19,9687	18,4146
Spagna	14,5883	14,4696	14,3250	14,6177	14,5594
Francia	15,3663	15,2702	15,2840	15,4303	15,379
Croazia	22,0014	21,4101	21,5697	20,3610	21,0095
Italia	15,5720	15,4768	15,4872	15,5858	15,5942
Cipro	13,6041	13,2560	12,5966	12,7172	13,5437
Lettonia	19,7217	19,8917	19,6934	19,7677	19,7213
Lituania	19,7924	20,0566	19,8387	19,8857	19,8848
Lussemburgo	13,0210	12,8644	13,4055	13,2147	12,931
Ungheria	24,3450	23,8176	22,9542	23,1810	22,8911
Malta	13,5716	13,6878	13,5302	13,5795	13,3496
Paesi Bassi	16,4194	16,4882	16,1383	16,9233	17,0848
Austria	16,6805	16,6223	16,8065	16,6780	15,892
Polonia	17,0229	16,9906	16,9136	17,0331	17,1593
Portogallo	17,7076	17,0838	17,0488	16,8203	16,942
Romania	18,6242	16,9892	16,7183	16,8408	16,4777
Slovenia	17,4687	17,4037	17,2777	17,3087	17,2753
Slovacchia	19,1907	19,2161	19,1329	18,9486	18,7725
Finlandia	20,6655	20,6719	20,6995	20,6476	20,6691
Svezia	21,1007	21,1800	21,2425	21,2911	21,2327

Fonte: estratti IVA degli Stati membri per gli esercizi 2016-2020.

Allegato 13 Aliquota media ponderata semplificata del 2020 rispetto all'aliquota media ponderata effettiva del 2020

Per illustrare e verificare l'accuratezza dell'aliquota media ponderata semplificata, il presente allegato riporta i calcoli dell'aliquota media ponderata semplificata del 2020 utilizzando come base l'aliquota media ponderata del 2019.

$$AMP\text{-}S_{2020} = AMP_{2019} \times \frac{AMP\text{-}F_{2020}}{AMP\text{-}F_{2019}}$$

Per verificare l'accuratezza della stima, la tabella presenta il confronto con l'aliquota media ponderata effettiva del 2020, comunicata dagli Stati membri nei rispettivi rendiconti finanziari e verificata dalla Commissione. Per la maggior parte dei paesi, l'aliquota media ponderata semplificata corrisponde quasi perfettamente all'aliquota media ponderata effettiva, con una differenza inferiore a 0,2 punti percentuali tra i due valori. Se ponderata con la base IVA del paese in questione, l'aliquota media ponderata semplificata differisce in media di soli 0,10 punti percentuali dall'aliquota media ponderata effettiva del 2020.

Se questo metodo semplificato fosse stato utilizzato al posto del calcolo integrale dell'aliquota media ponderata, l'impatto finanziario sarebbe stato minimo. I contributi totali degli Stati membri sarebbero diminuiti solo di 14,9 milioni di EUR nel 2020. Per la maggior parte degli Stati membri, i contributi sarebbero stati inferiori o inalterati in ragione del meccanismo di livellamento.

Stato membro	**AMP semplificata 2020**	**AMP effettiva 2020**	**Differenza** (in punti percentuali)	**Impatto dell'utilizzo dell'AMP semplificata sulle risorse proprie** (milioni di EUR)	**Impatto relativo sulle risorse proprie**
Belgio	16,08 %	15,96 %	0,12 %	3,8	0,7 %
Bulgaria	19,70 %	19,58 %	0,12 %	0,0	0,0 %
Cechia	18,54 %	18,49 %	0,05 %	0,7	0,3 %
Danimarca	25,00 %	25,00 %	0,00 %	0,0	0,0 %
Germania*	*16,66 %*	*15,40 %*	*1,25 %*	*321,9*	*7,5 %*
Estonia	19,19 %	19,16 %	0,03 %	0,1	0,1 %
Irlanda	16,49 %	16,40 %	0,09 %	1,3	0,5 %
Grecia	17,09 %	18,41 %	-1,32 %	-16,0	-7,7 %
Spagna	14,59 %	14,56 %	0,03 %	3,1	0,2 %
Francia	15,42 %	15,38 %	0,05 %	9,2	0,3 %
Croazia	19,48 %	21,01 %	-1,53 %	0,0	0,0 %
Italia	15,58 %	15,59 %	-0,01 %	-1,2	-0,1 %

Stato membro	AMP semplificata 2020	AMP effettiva 2020	Differenza (in punti percentuali)	Impatto dell'utilizzo dell'AMP semplificata sulle risorse proprie (milioni di EUR)	Impatto relativo sulle risorse proprie
Cipro	12,72 %	13,54 %	-0,82 %	0,0	0,0 %
Lettonia	19,79 %	19,72 %	0,06 %	0,1	0,3 %
Lituania	19,91 %	19,88 %	0,02 %	0,1	0,1 %
Lussemburgo	13,36 %	12,93 %	0,42 %	0,0	0,0 %
Ungheria	22,73 %	22,89 %	-0,16 %	-1,2	-0,7 %
Malta	13,52 %	13,35 %	0,17 %	0,0	0,0 %
Paesi Bassi	16,94 %	17,08 %	-0,15 %	-8,5	-0,9 %
Austria	16,66 %	15,89 %	0,77 %	24,1	4,7 %
Polonia	17,05 %	17,16 %	-0,11 %	-4,5	-0,6 %
Portogallo	16,79 %	16,94 %	-0,15 %	0,0	0,0 %
Romania	16,70 %	16,48 %	0,22 %	3,0	1,3 %
Slovenia	17,31 %	17,28 %	0,03 %	0,1	0,2 %
Slovacchia	18,62 %	18,77 %	-0,15 %	-0,9	-0,8 %
Finlandia	20,66 %	20,67 %	-0,01 %	-0,1	0,0 %
Svezia	21,29 %	21,23 %	0,06 %	1,7	0,3 %
Media UE			0,25 %	2,9	
Media ponderata UE (per base IVA)			0,10 %		
Totale				14,9	

Fonti: estratti IVA degli Stati membri per gli esercizi 2019 e 2020, dati EUROMOD (cfr. spiegazione in appresso) relativi ai consumi, calibrati in base ai dati Eurostat sui consumi delle famiglie per categoria di consumo a 3 cifre della COICOP (classificazione dei consumi individuali secondo la funzione) per gli anni 2017-2018, database delle imposte in Europa, aliquote IVA per categoria di consumo a 5 cifre della COICOP per il periodo 2019-2020. Calcoli della Commissione europea.

*: la notevole differenza tra l'AMP-S e l'AMP effettiva della Germania può essere spiegata dalla riduzione delle aliquote IVA normali e ridotte nel 2020, che non si riflette nei dati su cui si basa l'AMP-S. La Germania è pertanto esclusa dal calcolo delle medie e dei valori totali.

Allegato 14 Ripartizione dei consumi soggetti a IVA per categoria, 2020

	Consumi delle famiglie	Acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche	Investimenti fissi lordi	Consumi intermedi
Belgio	61 %	4 %	16 %	18 %
Bulgaria	75 %	7 %	5 %	14 %
Cechia	59 %	7 %	13 %	21 %
Danimarca	-	-	-	-
Germania	65 %	5 %	16 %	14 %
Estonia	64 %	10 %	17 %	9 %
Irlanda	66 %	7 %	16 %	12 %
Grecia	85 %	7 %	4 %	4 %
Spagna	74 %	7 %	11 %	8 %
Francia	62 %	3 %	17 %	17 %
Croazia	73 %	8 %	9 %	9 %
Italia	72 %	7 %	12 %	9 %
Cipro	59 %	3 %	14 %	24 %
Lettonia	75 %	8 %	11 %	6 %
Lituania	81 %	6 %	8 %	5 %
Lussemburgo	56 %	3 %	6 %	7 %
Ungheria	66 %	12 %	15 %	7 %
Malta	76 %	9 %	9 %	6 %
Paesi Bassi	60 %	8 %	16 %	16 %
Austria	77 %	7 %	9 %	7 %
Polonia	73 %	7 %	9 %	11 %
Portogallo	75 %	7 %	6 %	12 %
Romania	43 %	5 %	14 %	38 %
Slovenia	70 %	9 %	10 %	10 %
Slovacchia	69 %	6 %	10 %	15 %
Finlandia	62 %	18 %	9 %	11 %
Svezia	58 %	12 %	18 %	13 %

Fonti: estratti IVA degli Stati membri per l'esercizio 2020. Calcoli della Commissione europea.

Allegato 15 Spiegazione dettagliata del calcolo dell'aliquota media ponderata per le famiglie (AMP-F)

Il presente allegato fornisce una spiegazione dettagliata dell'aliquota media ponderata per i consumi delle famiglie, denominata aliquota media ponderata per le famiglie. Si tratta della componente principale nel calcolo dell'aliquota media ponderata semplificata, vale a dire che l'aliquota media ponderata semplificata è calcolata applicando il tasso di crescita dell'aliquota media ponderata per le famiglie all'aliquota media ponderata (effettiva) di un anno di riferimento. Tale aliquota media ponderata per le famiglie è stata calcolata dal JRC di Siviglia.

I dati relativi alla spesa per i consumi sono ricavati da EUROMOD[32] che opera su microdati derivanti dalle statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) e dall'indagine sul bilancio delle famiglie (rispettivamente, fasi di indagini 2019 e 2015 per la maggior parte dei paesi). Questi risultati possono essere calibrati per riflettere i dati di contabilità nazionale disponibili forniti da Eurostat, denominati "Spesa per consumi finali delle famiglie per finalità di consumo (categoria COICOP a tre cifre)". Per calcolare l'aliquota media ponderata nell'anno n, gli Stati membri utilizzano i dati sui consumi dell'anno n-2. Ciò significa che i dati di contabilità nazionale relativi ai consumi dell'anno n-2 sono stati utilizzati per la calibrazione dei dati sui consumi.

La stima dell'aliquota media ponderata richiede anche di tenere conto delle aliquote IVA per categoria di consumo, tratte dal database delle imposte in Europa e verificate in base alla legislazione nazionale. A ciascuna categoria COICOP a 5 cifre (circa 200 categorie per la maggior parte dei paesi) è attribuita manualmente un'aliquota IVA unica. Se si applicano più aliquote (ad esempio nel caso in cui vi siano vari prodotti all'interno del gruppo appartenente alla categoria a 5 cifre o se le aliquote differiscono nel corso dell'anno), si utilizza l'aliquota maggiormente prevalente[33].

Le categorie di consumo esenti, che non contribuiscono alla base IVA, sono individuate utilizzando il documento "VAT rates applied in the Member States of the European Union" della DG TAXUD, per il 2019, e la direttiva IVA 2006/112. Si presume che tali esenzioni rimarranno costanti nel corso degli anni.

L'aliquota media ponderata per le famiglie per ciascuno Stato membro è quindi stimata come aliquota implicita dividendo le passività IVA per le spese per consumi finali delle famiglie:

$$AMP-F \quad = \frac{IVA^{NA}}{\left(SPE^{NA} - IVA^{NA}\right)}$$

dove *AMP-F* è l'aliquota media ponderata per le famiglie per un determinato Stato membro e anno; VAT^{NA} e EXP^{NA} sono, rispettivamente, le passività IVA totali e la spesa per consumi totale di

[32] EUROMOD è un modello di microsimulazione fiscale e previdenziale per l'UE che consente ai ricercatori e agli analisti politici di calcolare, in modo comparativo, gli effetti delle imposte e delle prestazioni sociali sui redditi delle famiglie e sugli incentivi al lavoro per la popolazione di ciascun paese e per l'UE nel suo complesso. I risultati qui presentati si basano sulla versione i6.120 di EUROMOD. Originariamente mantenuto, sviluppato e gestito dall'istituto per la ricerca sociale ed economica (*Institute for Social and Economic Research* - ISER), dal 2021 EUROMOD è mantenuto, sviluppato e gestito dal JRC, in collaborazione con Eurostat e i team nazionali dei paesi dell'UE. Siamo grati alle numerose persone che hanno contribuito allo sviluppo di EUROMOD. I risultati e la loro interpretazione sono di responsabilità dell'autore o degli autori. Per maggiori informazioni: https://euromod-web.jrc.ec.europa.eu/.

[33] Le aliquote per il 2024 sono state esaminate da esperti di ciascuno Stato membro. Tuttavia erano ancora provvisorie al momento del calcolo (luglio 2024) e quindi soggette a controlli, revisioni e adeguamenti fino alla prossima versione stabile di EUROMOD prevista per l'inizio del 2025.

qualsiasi spesa per consumi finali non esente da IVA. Sono incluse le categorie di consumo con aliquote pari a zero. NA indica che IVA e SPE sono stati calibrati in base alla contabilità nazionale.

Allegato 16 Aliquote medie ponderate semplificate per il periodo 2021-2024, utilizzando il valore di riferimento del 2019

Stato membro	2021	2022	2023	2024
Belgio	16,04 %	15,81 %	15,18 %	14,97 %
Bulgaria	18,98 %	19,32 %	18,69 %	18,54 %
Cechia	17,62 %	17,97 %	17,93 %	17,55 %
Danimarca	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
Germania	15,76 %	15,82 %	15,85 %	16,24 %
Estonia	19,18 %	19,17 %	19,13 %	19,88 %
Irlanda	15,07 %	15,67 %	15,19 %	16,11 %
Grecia	17,12 %	17,46 %	17,41 %	17,33 %
Spagna	14,24 %	14,09 %	13,63 %	14,46 %
Francia	15,40 %	15,39 %	15,56 %	15,98 %
Croazia	19,45 %	18,06 %	18,17 %	18,27 %
Italia	15,53 %	15,03 %	15,06 %	14,62 %
Cipro	12,66 %	12,95 %	12,76 %	11,91 %
Lettonia	19,80 %	19,71 %	19,81 %	19,92 %
Lituania	19,84 %	19,47 %	19,38 %	19,92 %
Lussemburgo	13,34 %	13,46 %	13,03 %	13,66 %
Ungheria	22,63 %	23,30 %	23,03 %	22,50 %
Malta	13,50 %	14,31 %	13,84 %	14,05 %
Paesi Bassi	16,86 %	17,19 %	17,31 %	16,96 %
Austria	15,40 %	16,84 %	17,11 %	16,52 %
Polonia	16,97 %	12,99 %	15,47 %	17,52 %
Portogallo	16,53 %	16,62 %	16,25 %	16,31 %
Romania	16,73 %	16,67 %	16,99 %	16,84 %
Slovenia	17,27 %	17,23 %	17,52 %	17,59 %
Slovacchia	18,63 %	18,54 %	17,87 %	17,38 %
Finlandia	20,66 %	20,66 %	20,78 %	20,30 %
Svezia	21,29 %	21,53 %	21,78 %	21,53 %
Media semplice	17,46 %	17,42 %	17,40 %	17,48 %
Media, ponderata per base IVA	16,34 %	16,14 %	16,23 %	16,45 %

Fonte: calcoli della Commissione europea